

1^a SERIE SPECIALE

SCOPRIAMO

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136^o — Numero 50

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 dicembre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 831. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 3 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Lesione del principio di inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) Pag. 9

N. 832. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata del 16 ottobre 1995.

Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive - Contestuale ordine di comparizione dinanzi all'autorità di polizia durante lo svolgimento delle medesime competizioni sportive - Provvedimenti del questore - Previsione della convalida da parte dell'autorità giudiziaria solo per l'ordine di comparizione e non anche per il divieto di accesso agli stadi - Lamentata irragionevole diversità di disciplina per i due provvedimenti.

(Legge 13 dicembre 1989, n. 461, art. 6, terzo comma, sostituito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1).

(Cost., art. 3) » 11

N. 833. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila del 27 settembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401/1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77) » 13

N. 834. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila del 27 settembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1993, 401/1991 e 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).

Pag. 14

N. 835. Ordinanza del pretore di Savona del 5 ottobre 1995.

Processo penale - Processo innanzi al pretore - Dibattimento - Giudice delle indagini preliminari che abbia convalidato l'arresto e adottato una misura cautelare personale nei confronti di imputato successivamente rinviato a giudizio - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione della garanzia ad un giusto processo - Violazione dei principi di imparzialità ed obiettività dell'organo giudicante.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 24 e 101).

15

N. 836. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Roma dell'11 aprile 1994.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Prevista decadenza per effetto della elezione a membro del Parlamento - Mancata previsione della semplice sospensione dalle funzioni giurisdizionali per tutta la durata del mandato parlamentare così come stabilito per i giudici degli altri organi giurisdizionali, nonché per gli stessi componenti delle commissioni tributarie dall'art. 8, quarto comma, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio del diritto all'espletamento delle funzioni politiche senza pregiudizio per il lavoro svolto - Eccesso di delega.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 4 e 5; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 14).

(Cost., artt. 3, 51 e 76).

» 16

N. 837. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 10 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Lesione dei principi di inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

» 19

n. 838. Ordinanza della pretura di Ferrara, sezione distaccata di Cento, del 16 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature provenienti da depuratore eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento alle norme del diritto internazionale, in particolare a quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Penalizzazione delle imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., art. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32, 41, secondo comma, e 77). Pag 21

n. 839. Ordinanza del tribunale di Avellino del 12 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: conferma di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Ricorriamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1938, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 24

n. 840. Ordinanza del tribunale di Napoli del 22 settembre 1995.

Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso - Attribuzione della funzione di promuovere detto procedimento al procuratore della Repubblica nel cui circondario dimora la persona interessata anziché al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui dimora la stessa - Irragionevole difetto di coordinamento con la funzione di promuovere il procedimento penale per i delitti di stampo mafioso spettante al procuratore distrettuale della Repubblica - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 22, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3 e 97). » 25

n. 841. Ordinanza del pretore di Milano del 24 maggio 1995.

Circolazione stradale - Reato di omissione di soccorso alle persone investite - Previsione dell'arresto del conducente dell'autovettura che si sia dato alla fuga - Dedotta incoerenza con la disciplina generale dell'arresto, in riferimento ai limiti della pena editale - Asserita disparità di trattamento - Lamentata violazione della legge-delega.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 139, sesto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 76). » 28

n. 842. Ordinanza del tribunale di Savona del 27 settembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di provvedimento di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). Pag. 29

n. 843. Ordinanza del giudice di pace di Parma del 28 settembre 1995.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della predeterminazione per legge del giudice naturale - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 77 e 97). » 30

n. 844. Ordinanza del giudice di pace di Chioggia del 10 ottobre 1995.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge reiterato - Mancata previsione di disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge precedente non convertito - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).

(Cost., artt. 77 e 97). » 33

n. 845. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma del 24 ottobre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato o che abbia deciso sulla revoca o sulla modifica della misura disposta da altro giudice - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato, sottoposto a misura cautelare durante le indagini preliminari, che non può essere giudicato a dibattimento dal magistrato che l'ha disposta - Compressione del diritto di difesa - Mancata garanzia di imparzialità e obiettività - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nr. 496/1990, 401/1991, 439/1993 e 432/1995).

(C.P.P. 1983, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101). » 35

N. 846. Ordinanza del tribunale di Firenze del 4 ottobre.

Fallimento - Crediti assistiti da privilegio - Crediti dell'impresa artigiana - Natura costitutiva, nelle regioni e province ad autonomia speciale, dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei relativi albi - Preclusione per il giudice di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la configurabilità dell'impresa artigiana ai fini del riacquiescimento della natura privilegiata del credito nella procedura fallimentare - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per le imprese artigiane operanti nel restante territorio nazionale - Lesione del diritto di difesa - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale e provinciale in materia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 336/1989.

(C.C., art. 275-bis, n. 5; legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24, e 117). Pug. 38

N. 847. Ordinanza del pretore di Lecce del 16 settembre 1995.

Possesso - Tutela - Azione di manutenzione - Ultrannualità del possesso per l'esercizio dell'azione - Requisito non richiesto per l'azione di reintegrazione - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

(C.C., art. 1170, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 40

N. 848. Ordinanza della Corte d'assise di Varese del 6 ottobre 1995.

Processo penale - Corte di assise - Dibattimento - Giudice che quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale dell'imputato successivamente rinviato a giudizio (nella specie: appello di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 42

N. 849. Ordinanza del tribunale di Benevento del 2 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale dell'imputato successivamente rinviato a giudizio (nella specie: conferma di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). » 44

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 831

Ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Bortone Vincenzo ed altro

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Lesione del principio di inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Riciamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Bortone Vincenzo +1 alla pubblica udienza dibattimentale del 3 ottobre 1995;

Premesso che con decreto del 15 aprile 1995 emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Napoli veniva disposto il giudizio — innanzi a questa sezione — nei confronti di Bortone Vincenzo e Corvino Rodolfo, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 629 cpv. c.p. e 648 c.p. in data 3 maggio 1994 veniva emessa dal tribunale del riesame, presieduto dal dott. Pasquale Giuliano — a seguito di istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. — sede in data 13 aprile 1994 nei confronti del Bortone. ordinanza con la quale veniva confermato il predetto provvedimento custodiale, limitatamente all'ipotesi di reato contestata al capo A (tentata estorsione ai danni della ditta Icem s.r.l.);

Premesso in fatto

OSSERVA

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 432 del 1995, pervenendo a diversa conclusione rispetto al suo precedente orientamento sul punto (cfr. sent. n. 502 del 1991), ha ritenuto che la decisione emessa dal g.i.p. in tema di sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» — di cui all'art. 273 c.p.p. —, involgendo un giudizio di merito circa l'idoneità degli elementi raccolti a fondare una elevata probabilità di condanna, non può non riflettersi sulla serenità ed imparzialità di giudizio, qualora il medesimo giudice partecipi al collegio chiamato a decidere sul medesimo fatto.

In tal senso la Corte, nella succitata sentenza, ha ritenuto sussistente il pericolo che «a valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

L'articolato ragionamento della Corte e le assai condivisibili — e da più parti auspiccate — conclusioni cui la stessa è pervenuta non possono — ad avviso del collegio — non far porre la questione di illegittimità costituzionale anche nella fattispecie in esame, considerato che il tribunale del riesame deve procedere anch'esso a quelle valutazioni — con tutti gli amplissimi poteri riconosciutigli dall'art. 309 c.p.p. — già effettuate dal g.i.p.

Nel caso di specie — come già precisato in premessa — il presidente dell'attuale collegio ha presieduto anche quello del tribunale del riesame che, con la sopra menzionata decisione, ritenne sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Bortone Vincenzo, in ordine al fatto di cui al capo A, su cui oggi il collegio è chiamato a pronunciarsi.

Tale situazione processuale, come più sopra evidenziato, può concretare quel pericolo di «prevenzione» che ha indotto la Corte a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p.

La questione, per tutto quanto sinora osservato, appare *icui oculi* rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine a tale parametro va solo aggiunto che ove si consentisse la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice componente il collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistere i gravi indizi, ne deriverebbe una evidente violazione dei principi costituzionali di parità di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 Cost.), della inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.), nonché della stessa presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27, comma 2, Cost.).

Ed invero, ove si consentisse l'identità di giudice nelle situazioni su richiamate, evidente sarebbe la disparità di trattamento rispetto al cittadino giudicato da giudici non «prevenuti» (nei sensi precisati dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza), nonché il pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto di difesa rispetto ad un siffatto giudice, che al contempo non apparirebbe garantire adeguatamente all'imputato il suo diritto a non essere considerato colpevole sino a sentenza di condanna.

La sussistenza di tali presupposti di fatto e di diritto impone al tribunale di sollevare la sopraesposta questione di costituzionalità, con conseguente sospensione del presente processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Va infine evidenziato che — così come osservato dalle parti — non appare opportuna la separazione dei processi, in ordine ai rimanenti capi *sub* D-E ed F, stante l'esigenza di procedere ad un *simultaneus processus*, attesa la stretta connessione probatoria e fattuale fra tutti i capi contestati (relativi ad episodi commessi in concorso, con modalità analoghe ed in ravvicinato spazio temporale) e la necessità già ravvisata di procedere a ricognizioni personali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87 del 1953, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del vigente codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento dei componenti del collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. nei confronti dell'imputato, e che pertanto abbia confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare personale, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la prospettata questione di legittimità;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 3 ottobre 1995.

Il presidente: GIULIANO

I giudici: DANIELE - MAGI

N. 832

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Pallorito Enrico Alberto

Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive - Contestuale ordine di comparizione dinanzi all'autorità di polizia durante lo svolgimento delle medesime competizioni sportive - Provvedimenti del questore - Previsione della convalida da parte dell'autorità giudiziaria solo per l'ordine di comparizione e non anche per il divieto di accesso agli stadi - Lamentata irragionevole diversità di disciplina per i due provvedimenti.

(Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, sostituito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1).
(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta in data odierna del p.m. in sede per la convalida del provvedimento adottato nei confronti di Pallorito Enrico Alberto, in atti generalizzato, dal questore di Macerata ai sensi della legge 24 febbraio 1995 n. 45;

Ritenuto che con il provvedimento indicato il questore, preso atto che il Pallorito è stato trovato in possesso di coltello di genere proibito nel corso dei controlli preventivi, effettuati da agenti della questura all'entrata dello stadio comunale di Tolentino, in data 8 ottobre 1995, ha:

1) fatto divieto allo stesso di accedere agli stadi, nonché agli altri luoghi dove si svolgono incontri di calcio fino al 12 maggio 1996;

2) ordinato allo stesso, «subordinatamente alla convalida da parte della competente a.g.» e sempre sino al 12 maggio 1996 di presentarsi alla stazione C.C. di Tolentino ogni domenica in cui si svolgono incontri di calcio in cui partecipa la squadra locale, nel periodo compreso tra un'ora e un'ora e mezza dall'inizio di ogni incontro di calcio;

Considerato che, in base all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificato dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995 n. 45, di conversione del d.-l. 22 dicembre 1994 n. 717, sono previsti, nei confronti delle persone pericolose come descritte dal comma primo, due distinti provvedimenti che il questore può emanare: l'uno è previsto dal medesimo comma primo della citata norma e consiste nel divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche nonché ad altri luoghi ivi specificati; il secondo è previsto dal comma successivo il quale prevede che nelle stesse situazioni e in presenza dei medesimi presupposti il questore può ulteriormente ordinare alla persona pericolosa di comparire davanti all'ufficio di Polizia durante l'orario in cui si svolgono le competizioni sportive;

Rilevato che, ai sensi del terzo comma della citata norma, è prevista una speciale procedura di controllo giurisdizionale, affidata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede la questura, il quale, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento, può chiedere la convalida al g.i.p. presso lo stesso ufficio, il quale provvede, entro brevissimo termine, con ordinanza ricorribile per Cassazione;

Rilevato altresì che tale previsione è espressamente limitata dalla citata norma solo alla «prescrizione di cui al comma due», vale a dire all'ordine di comparizione presso il comando di Polizia negli orari delle partite, come è reso palese anche dalla circostanza che in caso di mancata convalida nelle 48 ore successive «la prescrizione» cessa di avere efficacia;

Ritenuto, per conseguenza, che la procedura di controllo giurisdizionale non trova applicazione nel caso in cui il questore si sia limitato a disporre il divieto di accesso di cui al comma primo, come pure nel caso di prescrizione ulteriore ai sensi del comma due, nel senso che in tal caso il controllo giurisdizionale è espressamente limitato all'ordine di comparizione di cui al comma due;

Rilevato quindi che nel caso concreto il g.i.p. dovrebbe limitarsi a verificare, ai fini della prescritta convalida, la legittimità di uno solo dei provvedimenti emanati dal Questore;

Considerato che l'assenza di un analogo vaglio giurisdizionale per il provvedimento di divieto di accesso appare irrazionale e in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost. in quanto:

1) la legge non indica una particolare differenziazione in relazione ai presupposti dei due provvedimenti del questore;

2) entrambi i provvedimenti incidono, con caratteri anche di particolare gravità (il divieto di accesso può estendersi a numerosi luoghi deputati alle competizioni agonistiche e non, e durare anche un anno), su un bene quale la libertà di circolazione e locomozione costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.);

3) per tutto il resto, comprese le conseguenze di rilievo penale a carico del contravventore, la facoltà di arresto in flagranza, l'applicabilità delle misure coercitive di cui agli artt. 282 e 283 c.p.p., nonché per la possibilità di applicare ulteriori pene accessorie al contravventore, la disciplina è del tutto identica sia che si tratti del divieto di cui al comma uno o dell'ulteriore prescrizione di cui al comma due;

4) l'irrazionalità della disparità di trattamento sembra, poi, risaltare maggiormente dal confronto con il testo originario del d.-l. 22 dicembre 1994 n. 717 laddove una procedura di rapidissimo controllo giurisdizionale (analoga a quella introdotta dalla legge di conversione) era prevista anche per il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche: il che, oltre ad evidenziare la disparità di trattamento, conferma l'interpretazione che si è data della norma in questione, in quanto la legge di conversione ha chiaramente inteso tener distinti i due provvedimenti del Questore ai fini del sindacato dell'autorità giudiziaria, consentendolo cioè solo per il provvedimento che ordina la comparizione nell'ufficio di Polizia e non contemplandolo invece per l'altro, che contiene il divieto di accesso;

Considerata la rilevanza della questione nella presente fase di giudizio, nella quale appunto il g.i.p., in base alla richiesta del Questore ed al chiaro tenore della normativa, può togliere efficacia (negando la convalida) all'ordine contenente la prescrizione a comparire, ma nulla potrebbe nei confronti del contestuale ma distinto provvedimento contenente il divieto di accesso, pur se dovesse riconoscere in ipotesi insussistenti i presupposti per l'adozione del medesimo (che poi, come detto, non si differenziano in base alla disciplina positiva dai presupposti della prescrizione a comparire);

La decisione «manipolativa» che si richiede a codesta eccellentissima Corte con la presente questione appare — a sommosso avviso di questo ufficio — possedere i caratteri della sentenza «interpretativa di accoglimento», come tale consentita in base alla giurisprudenza di codesta Corte e non anche quelli della decisione additiva esulante dai poteri della stessa: ciò in quanto non sussiste nel caso concreto pluralità di ipotetici rimedi allo stato di contrasto con il parametro indicato, nel cui ambito la scelta spetta al legislatore, bensì un'unica possibilità logica di rimediare al contrasto medesimo (attraverso l'estensione della disciplina al caso non contemplato).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995 n. 45 nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di sindacato giurisdizionale riguardi anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche adottate dal Questore ai sensi del comma primo della citata norma, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, ed ordina che a cura della cancelleria gli atti del processo siano trasmessi alla Corte costituzionale unitamente alla presente ordinanza, della quale dispone la comunicazione al p.m. in sede e la notificazione all'indagato, nonché la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Macerata, addì 16 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: PERFETTI

N. 833

Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila nel procedimento penale a carico di Miotti Massimo

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401/1991 e 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Miotti Massimo, nato a L'Aquila il 22 maggio 1955, ivi residente; imputato:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 323 r.d. 267/1942 (l.f.), comma I, in relazione all'art. 216, perchè concorreva con Martinelli Amedeo, nei confronti del quale si è proceduto separatamente, nella condotta di appropriazione e distrazione della somma di l. 100 milioni dalla procedura fallimentare in corso nei confronti dello stesso Martinelli, partecipando alla ideazione e programmazione del disegno criminoso ed intervenendo anche nella fase della materiale esecuzione di esso. In L'Aquila, 30 maggio 1994;

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 640, primo comma e 61 n. 2 c.p. perchè in concorso con Martinelli Amedeo, ed al fine di eseguire l'illecita distrazione di cui al capo precedente, si procuravano l'ingiusto profitto costituito dalla disponibilità della somma di L. 100 milioni, corrisposta al Martinelli, in adempimento della transazione in data 30 marzo 1994, con danno patrimoniale di rilevante gravità per la controparte Europa Park Hotel srl, che in persona del proprio legale rappresentante veniva indotta, con artifici e raggiri (consistiti nel tacere le effettive condizioni personali e patrimoniali del Martinelli, e nel garantire la regolarità dell'operazione con intervento professionale del Miotti, avvocato) a confidare erroneamente nella validità ed efficacia dello stipulando negozio transattivo. In Sulmona, 30 marzo 1994;

Considerato che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto, con il consenso del p.m. e questo ufficio ha disposto il procedimento allo stato degli atti a norma degli artt. 438 e segg. c.p.p.

O S S E R V A

In occasione del procedimento con il rito abbreviato, questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice nel procedimento ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p., del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso, come nel caso di specie era avvenuto per l'avvocato Miotti Massimo, la misura cautelare personale della custodia in carcere, o altra misura cautelare personale.

La questione è sicuramente rilevante nel presente giudizio, perchè questo giudice — nel caso la questione stessa fosse ritenuta fondata — avrebbe obbligo di astenersi, ovvero potrebbe essere ricusato da una delle parti.

Quanto alla non manifesta infondatezza, è sufficiente in questa sede richiamare, per il contrasto della ricordata norma dell'art. 34 c.p.p. sia con gli artt. 3 e 24, sia con gli artt. 76 e 77 della Corte costituzionale, le sentenze emesse dalla Corte costituzionale in situazioni del tutto analoghe, sentenze che qui debbono intendersi integralmente richiamate, e cioè da un lato la recente decisione n. 432 del 15 settembre 1995, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, dall'altro lato le decisioni n. 496 del 26 ottobre 1990 e n. 401 del 12 novembre 1991, con le quali era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio con rito abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura ed anche il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbiano emesso ordinanza rispettivamente ai sensi dell'art. 554, secondo comma, e dell'art. 509, quinto comma, c.p.p. imponendo al p.m. che aveva chiesto l'archiviazione di iniziare invece l'azione penale formulando l'imputazione.

In entrambi i casi, la Corte costituzionale ha motivato in senso che il sistema processuale deve prevedere l'incompatibilità ogni qualvolta il giudice che abbia compiuto una valutazione non formale, ma di contenuto, nel corso delle indagini preliminari (o ritenendo contrariamente al p.m. che il caso non deve essere archiviato, ovvero valutando i gravi indizi posti a base delle emissioni di misura cautelare) sia chiamato poi a decidere con sentenza che può essere anche di condanna.

Ancora, la Corte costituzionale, nelle richiamate sentenze e in altre, sempre in tema di incompatibilità, ha sostanzialmente equiparato tra loro le varie forme di giudizio di merito, e cioè il giudizio ordinario dibattimentale e quello abbreviato.

Né avrebbe pregio, in senso contrario, l'argomentazione secondo la quale il giudizio abbreviato, come il patteggiamento, è un rito richiesto dalle parti, derivandone una libera scelta dell'imputato di essere giudicato da chi abbia già applicato nei suoi confronti una misura cautelare; la scelta del rito abbreviato, invero, è motivata dalla prospettiva, in caso di condanna, di una riduzione di pena, senza ovviamente ammissione di responsabilità e sempre con la prospettiva anche di una sentenza assolutoria, e non già dal desiderio di essere giudicati dalla stessa persona fisica che ha emesso un provvedimento negativo nel corso delle indagini.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del giudizio nei confronti di Miotti Massimo;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

L'Aquila, addì 27 settembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: COMO

95C1500

N. 834

Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di L'Aquila nel procedimento penale a carico di Saini Rami

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401/1991 e 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Saini Rami, nato a Rogle (Macedonia) il 20 dicembre 1974 ivi residente, dimorante in Pizzoli (AQ), arrestato il 13 maggio 1995, detenuto, imputato:

a) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 575 c.p. perchè, armato di un coltello a serramanico (con lama della lunghezza di cm 8), aggrediva Bakiia Daim, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte; atti consistiti nel vibrare al Bakiia plurime coltellate (conseguendone lesioni al collo, alla spalla destra, al

gomito destro, al polso destro, al primo dito della mano destra), delle quali la prima, inferta sul versante destro del collo, con azione lesiva, da punta e taglio, localizzata in corrispondenza del terzo medio inferiore del capo clavicolare del muscolo sternocleidomastoideo e tale da interessare anche le vie aeree superiori (conseguendone enfisema mediastinico e sottocutaneo), veniva vibrata sorprendendo la vittima nel sonno. In Pizzoli (AQ), il 12 maggio 1995;

b) del reato p. e p. dall'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 perchè, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico (con lama lunga cm. 8), una triveilla in ferro, un cuneo in ferro. In Pizzoli ed in Montereale (AQ) il 12-13 maggio 1995.

Considerato che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto, con il consenso del p.m., e questo ufficio ha disposto il procedimento allo stato degli atti a norma degli artt. 438 e segg. c.p.p.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1995), salvo il nome dell'imputato, ove ricorra.

95C1501

N. 835

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 dal pretore di Savona
nel procedimento penale a carico di Massin Rida*

Processo penale - Processo innanzi al pretore - Dibattimento - Giudice delle indagini preliminari che abbia convalidato l'arresto e adottato una misura cautelare personale nei confronti di imputato successivamente riavviato a giudizio - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione della garanzia ad un giusto processo - Violazione dei principi di imparzialità ed obbiettività dell'organo giudicante.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 24 e 101).

IL PRETORE

Visti gli articoli del procedimento penale contro Massin Rida, nata ad Algeri il 5 febbraio 1972, imputato dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., 56 e 385 c.p., in Ceriale il 26 settembre 1995;

Rilevato:

che Massin Rida è stato tratto in arresto in flagranza di reato e presentato a questo pretore per la convalida dell'arresto ed il giudizio ex art. 566 c.p.p.;

che, convalidato l'arresto ed emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel corso degli atti preliminari al dibattimento il p.m. ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento, del pretore che abbia convalidato l'arresto ed adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato;

che l'applicazione di una misura cautelare presuppone l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e, cioè, di elementi probatori che, nel loro complesso, consentono di pervenire ad un giudizio di alta probabilità in ordine all'esistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'indagato;

che altrettanto deve dirsi per quel che attiene al provvedimento di convalida dell'arresto, il quale richiede l'esame della flagranza, vale a dire un accertamento avente per oggetto l'evidenza della prova, il che è qualcosa di più di un grave indizio;

che tali valutazioni implicano un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato e valgono a radicare l'incompatibilità sussistendo il rischio che sia nelle decisioni relative all'istruttoria dibattimentale, sia nelle valutazioni conclusive, il giudicante possa apparire condizionato da giudizi precedentemente espressi, con conseguente pericolo per la certezza dell'imparzialità e terzietà del giudice;

che, infatti, l'attività del giudice deve essere non solo libera da vincoli che possono comportare la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi, ma anche immune da qualsiasi forma di prevenzione od influenza che possa pregiudicarne l'imparzialità e l'obiettività della decisione (art. 101 della Costituzione);

che, qualora la valutazione sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento, sussiste contrasto con i principi costituzionali che si ricollegano alla garanzia del giusto processo (artt. 24 e 101 della Costituzione);

che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità in quanto, se fondata, si configurerebbe un'incompatibilità rilevante ex artt. 178 e 179 c.p.p.;

che la questione non è manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 5 ottobre 1995

Il pretore: ARNAUD

95C1502

N. 836

Ordinanza emessa l'11 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 novembre 1995) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Roma contro la s.r.l. Sporting Club della Vela.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Prevista decadenza per effetto della elezione a membro del Parlamento - Mancata previsione della semplice sospensione dalle funzioni giurisdizionali per tutta la durata del mandato parlamentare così come stabilito per i giudici degli altri organi giurisdizionali, nonché per gli stessi componenti delle commissioni tributarie dall'art. 8, quarto comma, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio del diritto all'espletamento delle funzioni politiche senza pregiudizio per il lavoro svolto - Eccesso di delega.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 4 e 5; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 19, n. 14).

(Cost., artt. 3, 51 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con atto 30 settembre 1993 il 1^o Ufficio IVA di Roma appellava nei confronti di s.r.l. Sporting Club della Vela la decisione n. 92140693 in data 23 settembre 1992 e depositata in data 7 ottobre 1992 della Commissione tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 14, che aveva accolto il ricorso prodotto avverso avviso di rettifica anno 1980, notificato in data 17 dicembre 1985, avendo riconosciuto che la società in questione aveva regolarmente e tempestivamente prodotto la dichiarazione IVA anno 1980.

Pregiudizialmente rileva:

che il componente dott. Severino Lavagnini è stato proclamato eletto senatore della Repubblica;

che, allo stato, il dott. Lavagnini non si è ancora insediato nell'ufficio di membro del Parlamento.

Osserva al riguardo che l'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 stabilisce che non possano far parte delle Commissioni tributarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni, tra l'altro, i membri del Parlamento.

L'art. 5 del medesimo d.P.R. prescrive che decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie che, tra l'altro, incorrano in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 4, dinanzi ricordato.

La dottrina comunemente accolta ritiene che la norma trovi giustificazione nell'esigenza di assicurare, nel massimo grado, l'indipendenza della funzione giurisdizionale esercitata dalle commissioni tributarie rispetto a quella, politica e di legiferazione, propria dei membri delle Camere.

In ossequio a tale esigenza, il legislatore del 1972 sarebbe stato indotto a statuire, secondo la dottrina, addirittura la decadenza dall'ufficio di componente quale conseguenza assoluta ed inevitabile della assunzione della qualità di parlamentare della Repubblica.

Tale impostazione deve tuttavia essere riconsiderata perché incorre nel vizio dell'argomentazione noto come ignoratio elenchi.

È sufficiente osservare, infatti, che, se veramente il carattere giurisdizionale della funzione esercitata dal titolare di un ufficio di componente della commissione tributaria si ponesse in contrasto con la sua elezione al Parlamento nazionale, non solo durante il mandato parlamentare, ma anche successivamente alla sua scadenza, allora non dovrebbe essere consentito ai magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di rientrare nel pieno esercizio delle loro funzioni giurisdizionali nemmeno alla scadenza del mandato parlamentare.

La circostanza che mai alcuno, nel passato, in giurisdizione e in dottrina, abbia dubitato della compatibilità della norma che consente la riammissione in servizio dei magistrati ordinari cessati dall'ufficio parlamentare costituisce dimostrazione dell'assenza di nesso funzionale tra le esigenze di autonomia e di indipendenza delle commissioni tributarie e la grave sanzione della decadenza dall'ufficio di componente delle stesse.

Addirittura, tale disparità è resa ancora più evidente se si considera la particolare fase di transizione alla nuova disciplina del contenzioso tributario che la legislazione conosce nel momento presente: proprio con riferimento ai membri delle commissioni tributarie, nel d.P.R. del 31 dicembre 1992, n. 545, con il quale il Governo della Repubblica ha esercitato la delega legislativa ad esso conferita dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nell'identica ipotesi di elezione al Parlamento nazionale, la comminatoria della decadenza è sostituita da quella, ben più razionale, della sospensione dalle funzioni di componente.

Tant'è che il comma 4 dell'art. 8 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, stabilisce che i componenti delle commissioni tributarie che siano stati sospesi dall'incarico perché parlamentari, riassumono, alla scadenza del mandato, le rispettive funzioni e possono addirittura venire collocati in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Non si può certo sostenere che il legislatore del 1992 abbia inteso far scemare il grado di indipendenza ed autonomia delle commissioni tributarie: che, anzi, la recente riforma, in ogni sua articolazione, si indirizza verso una più sensibile giurisdizionalizzazione delle funzioni e dei meccanismi di decisione delle commissioni tributarie.

Già tali semplici considerazioni sono, allora, sufficienti a profilare il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per la cagionata disparità di trattamento, evidente e non giustificata, dei giudici del contenzioso tributario rispetto ai titolari di funzioni giurisdizionali negli altri ordini in cui la funzione giurisdizionale si articola.

Il profilo di possibile illegittimità appena richiamato, tuttavia non è il solo.

Se si scorre la legge 9 ottobre 1971, n. 825, con la quale il Parlamento ha conferito al governo la delega legislativa esercitata con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è facile avvedersi che la comminatoria della decadenza per i membri del Parlamento non trova alcuna specifica emersione prescrittiva di carattere cogente.

Ed è appena il caso di osservare che, come già dimostrato, la previsione del legislatore delegato non può essere in alcun modo messa in relazione di dipendenza con il principio di autonomia e di indipendenza, questo, sì, espressamente contemplato dalla norma attributiva della delega (art. 10, n. 14) legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Si potrebbe, d'altra parte, astrattamente, sostenere, che il legislatore nel comminare la decadenza dall'Ufficio abbia inteso esercitare una discrezionalità tecnica che gli compete, in un'area lasciata al suo insindacabile apprezzamento.

Ma, così argomentando, si trascurerebbe di considerare non solo che la comminatoria della decadenza non è stata prevista dalla legge di delega, e che non è desumibile altrimenti da alcuna delle sue disposizioni, ma, che, anche qualora la si ritenesse implicitamente prevista ovvero rientrante nell'area di libera determinazione lasciata dalla legge di delega al provvedimento legislativo delegato, tanto il primo quanto il secondo incorrerebbero in un palese vizio di incostituzionalità.

Infatti, appartiene al novero dei principi costituzionali quello secondo il quale l'assunzione di pubblici uffici elettivi non deve costituire per il cittadino fonte di pregiudizio per l'attività svolta sino al quel momento.

È ben vero che il principio difetta di una codificazione espressa nei termini dianzi ricordati: tuttavia, la sua vigenza e la sua estensione possono essere desunti con sicurezza dalla fitta trama normativa che la Costituzione disegna nel disciplinare la materia dei rapporti politici.

Il punto di partenza ineludibile deve essere costituito dall'art. 51 Cost.

In tale norma, come è noto, all'ultimo comma, si stabilisce che «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».

La proposizione normativa deve essere intesa in senso ben più ampio di quello che sembrerebbe emergere dal suo tenore testuale.

In realtà, il fondamento della regola espressa dall'ultimo comma dell'art. 51 Cost. è costituito dal primo comma dello stesso articolo, ove viene solennemente sancito il principio, di rango superiore, secondo il quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Proprio tale ritrovato fondamento assiologico, mentre induce ad escludere la tentazione di una lettura riduttiva, eventualmente giustificata, da una indimostrata specialità dell'ultimo comma dell'art. 51 Cost., determina la necessità di offrire all'interpretazione di tale norma la maggiore ampiezza sistematica.

La creazione di un pregiudizio per il cittadino chiamato a ricoprire cariche elettive costituisce elemento di per sé sufficiente a configurare l'illegittimità costituzionale della fonte normativa dalla quale promana tale documento.

Nessuno spazio di sindacato può essere riconosciuto al legislatore ordinario in relazione alla natura dell'attività, ovvero al suo carattere non professionale.

Con riferimento a tale ultimo profilo, il carattere professionale dell'attività della quale si tratta non può costituire un elemento di discriminazione che possa vantare un fondamento di razionale giustificazione.

Il carattere professionale o meno di una determinata attività ha relazione soltanto con la sfera soggettiva dell'individuo. Pertanto, la sua valorizzazione come elemento di definizione di un margine di discrezionalità del legislatore ordinario equivarrebbe a consentire a quest'ultimo un potere di selezione sulle condizioni di accesso alle cariche pubbliche in evidente e stridente contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Inoltre, e decisamente, così argomentando, si offrirebbe, dei principi e delle regole di cui all'art. 51 Cost., una lettura restrittiva incompatibile con l'ampiezza che ha inteso ad essi dare il legislatore costituzionale.

In conclusione, anche se, per assurdo, il legislatore delegato si dovesse ritenere attributario di un potere di una scelta, questa non avrebbe mai potuto orientarsi nel senso di comminare la decadenza anziché la semplice sospensione del componente della commissione tributaria.

Al contrario, se, per assurdo, dovesse ritenersi che la stessa legge delega abbia autorizzato la comminatoria della decadenza, allora sarebbe quest'ultima a porsi in contrasto con il dettato costituzionale.

Per quanto innanzi, non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nella parte in cui prevede la decadenza del componente eletto membro del Parlamento, in luogo della semplice sospensione dalle funzioni giurisdizionali, per contrasto delle citate norme e, eventualmente, dell'art. 10, n. 14, legge 9 ottobre 1971, n. 825, con gli artt. 3, 51 e 76 Cost.

La rilevanza della questione dinanzi prospettata appare manifesta, per l'incidenza della sua risoluzione sulle questioni che si porrebbero in ordine alla composizione del collegio e alla sua eventuale integrazione.

P. Q. M.

La commissione di secondo grado di Roma rimette gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui in motivazione;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che la segreteria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa, al signor Presidente del Consiglio dei Ministri; ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma in data 11 aprile 1994.

Il presidente: BAJARDI

Il relatore: CONSIGLIO

95C1503

N. 837

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere
nel procedimento penale a carico di Costantino Vincenzo ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Lesione dei principi di inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Costantino Vincenzo +1; alla pubblica udienza dibattimentale del 10 ottobre 1995; premesso che: con decreto del 1° dicembre 1994 emesso dal g.i.p. - sede veniva disposto il giudizio — innanzi a questa sezione — nei confronti di Costantino Vincenzo e Esposito Luigi, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma terzo, n. 1 c.p., 61, n. 7; 648 c.p.; legge n. 110/1975, art. 2, comma quarto; in data 24 gennaio 1994 veniva emessa dal tribunale del riesame, composto, tra gli altri, dalla dott.ssa Stefania Daniele — a seguito di istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. - sede in data 17 dicembre 1993 nei confronti del Costantino — ordinanza con la quale veniva confermato il predetto provvedimento custodiale.

O S S E R V A

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 432 del 1995, pervenendo a diversa conclusione rispetto al suo precedente orientamento sul punto (cfr. scut. n. 502 del 1991), ha ritenuto che la decisione emessa dal g.i.p. in tema di sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» — di cui all'art. 273 c.p.p. —, involgendo un giudizio di merito circa l'idoneità degli elementi raccolti a fondare una elevata probabilità di condanna, non può non riflettersi sulla serenità ed imparzialità di giudizio, qualora il medesimo giudice partecipi al collegio chiamato a decidere sul medesimo fatto.

In tal senso la Corte, nella succitata sentenza, ha ritenuto sussistente il pericolo che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

L'articolato ragionamento della Corte e le assai condivisibili — e da più parti auspiccate — conclusioni cui la stessa è pervenuta non possono — ad avviso del collegio — non far porre la questione di legittimità costituzionale anche nella fattispecie in esame, considerato che il tribunale del riesame deve procedere anch'esso a quelle valutazioni — con tutti gli amplissimi poteri riconosciutigli dall'art. 309 c.p.p. — già effettuate dal g.i.p.

Nel caso di specie — come già precisato in premessa — un componente dell'attuale collegio ha fatto parte del tribunale del riesame che, con la sopra menzionata decisione, ritenne sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Costantino Vincenzo, in ordine ai fatti su cui oggi il collegio è chiamato a pronunciarsi.

Tale situazione processuale, come più sopra evidenziato, può concretare quel pericolo di «prevenzione» che ha indotto la Corte a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p.

La questione per tutto quanto sinora osservato, appare *ictu oculi* rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine a tale ultimo parametro va solo aggiunto che ove si consentisse la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice componente il collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistere i gravi indizi, ne deriverebbe una evidente violazione dei principi costituzionali di parità di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 della Costituzione), della inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma secondo, della Costituzione), nonché della stessa presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27, comma secondo, della Costituzione).

Ed invero, ove si consentisse l'identità di giudice nelle situazioni su richiamate, evidente sarebbe la disparità di trattamento rispetto al cittadino giudicato da giudici non «prevenuti» (nei sensi precisati dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza), nonché il pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto di difesa rispetto ad un siffatto giudice, che al contempo non apparirebbe garantire adeguatamente all'imputato il suo diritto a non essere considerato colpevole sino a sentenza di condanna.

La sussistenza di tali presupposti di fatto e di diritto impone al tribunale di sollevare la sopraesposta questione di costituzionalità, con conseguente sospensione del presente processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87 del 1953, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del vigente codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento dei componenti del collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del c.p.p. nei confronti dell'imputato, e che pertanto abbia confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare personale, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta la prospettata questione di legittimità;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 10 ottobre 1995

Il presidente: GIULIANO

I giudici: DANIELE - MAGI

N. 838

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 novembre 1995)
dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Cento, nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Vincenzo ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature provenienti da depuratore eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa regionale - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento alle norme del diritto internazionale, in particolare a quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Penalizzazione delle imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32, 41, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Vincenzo, e Graldi Ivano, il primo quale presidente e il secondo quale direttore generale della A.CO.SE.A., imputati:

A) del reato di cui all'art. 21, primo comma, e 3 legge n. 319/1976 per avere nella citata qualità e quali responsabili dell'impianto di depurazione del comune di XII Morelli effettuato uno scarico in acque superficiali avente parametri di azoto nitroso e tensioattivi superiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III allegata alla l.r. Emilia-Romagna n. 42/1986. In XII Morelli il 9 maggio 1991; 12 agosto 1991; 4 dicembre 1991; 9 marzo 1992 con riferimento all'azoto nitroso e il 10 giugno 1991; 8 luglio 1991; 2 dicembre 1991; con riferimento ai tensioattivi;

B) del reato p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, legge n. 319/1976 per avere nella citata qualità e quali responsabili dell'impianto di depurazione di Corporeno, effettuato uno scarico in acque superficiali aventi parametri di azoto nitrico e cloroattivo superiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata alla l.r. Emilia-Romagna n. 42/1986. In Corporeno l'8 ottobre 1991 e 10 giugno 1991.

O S S E R V A

Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Campilli ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità degli artt. 3 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 3, 9, 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 41 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976, per come si delineava prima delle diverse modifiche apportate con i decreti-legge succedutisi dal 15 novembre 1993 ad oggi, il reato più grave appariva essere quello previsto dal terzo comma, dell'art. 21. Tale normativa, anche alla luce della sentenza n. 1766/1992 delle s.u. della Cassazione era applicabile a tutti gli scarichi, quale che ne fosse la provenienza.

Ora, se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili (potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente). Non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature. Infatti, a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi (evenienza, questa disciplinata già nel corpo normativo della legge Merli e poi, sotto il profilo più squisitamente tecnico, dalla delibera 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e recentemente dalla direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991) per cui non è possibile fondare un giudizio preventivo e generale di minor pericolosità.

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo, in violazione delle tabelle allegate alla legge n. 319/1976, viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce, invece, semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari ed apporti quindi un concreto nocumento alla situazione ambientale.

Pertanto la nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante (sia pure presunta) degli scarichi e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministrazione pubblica).

Ancora più corposo si manifesta il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione ove si confronti la condotta depenalizzata dall'art. 3 del d.-l. n. 9 con quella dello stesso non modificata, prevista dall'art. 23, primo comma, della legge n. 319/1976 e per la quale è prevista la pena dell'ammenda fino a L. 5 milioni. Tale ultima norma, infatti, prevede la sanzione sopra indicata per «chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa». Ne deriva la paradossale conseguenza che una condotta in concreto inquinante come quella di effettuare scarichi di pubbliche fognature superando i limiti di tollerabilità è punita con una mera sanzione amministrativa mentre una violazione formale, quale quella rappresentata dall'aver attivato uno scarico (non necessariamente inquinante) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata rilasciata, costituisce una fattispecie di rilievo penale.

Infine un'ulteriore violazione del limite della ragionevolezza deriva dalla circostanza che l'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 prevede il pagamento di una somma da L. 3 milioni a L. 30 milioni per l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, mentre l'art. 6 prevede la diversa maggiore sanzione del pagamento di una somma da L. 10 milioni a L. 100 milioni per chi apre o comunque effettua scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza avere richiesto l'autorizzazione. Con riferimento al caso di specie, quindi, verrebbe punito più severamente l'amministratore pubblico che non chiede l'autorizzazione quando deve consentire l'apertura di un nuovo scarico fognario (che potrebbe in ipotesi non avere carattere inquinante) rispetto all'amministratore che, indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione, dispone l'effettuazione di uno scarico fognario sicuramente inquinante.

Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale il concetto di paesaggio deve intendersi come «ambiente naturale», come ecosistema. Ora, la mancata previsione di una norma penale che sanzioni comportamenti profondamente incidenti sulla qualità dell'ambiente, come l'effettuazione di scarichi di pubbliche fognature che superino i limiti di accettabilità; o l'attivazione dei predetti scarichi senza avere richiesto la preventiva autorizzazione, determina una diminuzione dell'efficacia preventiva e dissuasiva della disciplina di cui si tratta. Tale disciplina, inoltre, poiché non differenzia il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature e, quindi, in base alla loro effettiva potenzialità inquinante, ma solo in base al dato formale della provenienza (da insediamenti produttivi o da pubbliche fognature), non permette una adeguata e sostanziale tutela del paesaggio.

Da quanto sopra esposto deriva pure il sospetto di contrasto tra le norme ordinarie e l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute giacché tale diritto ricomprende per costante giurisprudenza costituzionale il diritto all'ambiente salubre.

Violazione dell'art. 10 della Costituzione.

Deve rilevarsi la mancata conformazione alle norme adottate in sede comunitaria in materia di acque reflue urbane con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 in quanto norme cui il nostro ordinamento giuridico è tenuto costituzionalmente ad uniformarsi e che, ai sensi della predetta direttiva, avrebbe già dovuto recepire dal 30 giugno 1993. In particolare l'art. 2 della direttiva pone una netta distinzione nell'ambito delle acque reflue urbane, tra le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali.

Distinzione alla quale è collegata poi una diversa disciplina fondata sulla necessità per le acque reflue industriali che affluiscono in reti fognarie, di regolamentazione ed autorizzazioni specifiche nonché di specifici controlli (artt. 11 e 13). Inoltre, la direttiva CEE, stabilisce, al fine di evitare negative conseguenze sull'ambiente, specifici requisiti per le sole acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e non invece per le acque domestiche che hanno il medesimo sbocco (All. 1C).

Ora, poiché nell'ambito della direttiva comunitaria sopra indicata la natura delle acque che confluiscono nelle pubbliche fognature rappresenta elemento qualificante ai fini della normativa che ne regola lo scarico, deve concludersi che l'attuale disciplina statale, con riferimento in particolare all'art. 3 del d.-l. n. 9/1995 in quanto

prescinde completamente dalla considerazione dell'elemento discriminante dinanzi indicato, riservando un identico trattamento sanzionatorio per qualsiasi scarico delle pubbliche fognature, quale che sia la natura delle acque che in esse affluiscono, è in evidente contrasto con la direttiva comunitaria.

Del resto il legislatore appare ben consapevole di tale contrasto, atteso che ha precisato all'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 9/1995 che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991».

Ed è particolarmente grave che lo Stato italiano, già due volte condannato dalla Corte europea di giustizia per la permissività del sistema autorizzatorio e per l'inadeguatezza delle sanzioni contemplate dall'art. 22 della legge Merli (Corte di gius. 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990), ed ormai inadempiente rispetto al termine del 30 giugno 1993, previsto per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva CEE 271 del 21 maggio 1991, continui a legiferare in via d'urgenza in contrasto con la predetta disciplina, azzerando del tutto gli obblighi autorizzatori.

E ciò accade in una situazione in cui la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con la normativa comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento interno (Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 389).

Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

L'art. 41, secondo comma, della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e a tale norma viene generalmente ricondotto, al fine di fornirgli veste costituzionale, il principio comunitario espresso in numerose direttive in materia ambientale del «chi inquina paga».

In proposito è anche da ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 16 marzo 1990 la quale ha negato che «il costo eccessivo» possa giustificare la mancata adozione, da parte delle imprese, delle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. Ora, appare chiaro che le citate norme del decreto, laddove escludono la sanzionabilità penale per gli scarichi delle pubbliche fognature, pur se agli stessi, affluiscono scarichi da insediamenti produttivi, vengono di fatto a penalizzare anche sul piano della libera concorrenza, quelle imprese che, servite da scarichi che non recitano in pubbliche fognature abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore e si trovino magari esposte al rischio della sanzione penale (art. 23, legge n. 319/1976) per avere iniziato l'attività prima di avere formalmente ottenuto l'autorizzazione richiesta.

Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale prima e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione).

Ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella materia in questione invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

La prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso; ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

In ordine alla rilevanza, ove si ritenesse la legittimità dell'art. 3 d.-l. n. 9/1995, quest'ultimo dovrebbe trovare applicazione al caso di specie, con conseguente declaratoria di assoluzione per non essere il fatto imputato previsto dalla legge come reato.

Dalle considerazioni esposte, si desume che il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 9/1995 non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 32, 10, 41, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Cento, addì 16 febbraio 1995

Il presidente: BARONCINI

95C1505

N. 839

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 dal tribunale di Avellino
nel procedimento penale a carico di Botta Alfredo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: conferma di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE PENALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letti gli atti del procedimento penale n. 132/95 r.g. trib. a carico di
1) Botta Alfredo, nato a Castellamare il 3 ottobre 1964; 2) Venditti Antonio, nato a Pagani il 10 dicembre 1962;
3) Amendola Salvatore, nato a Nocera Inferiore il 18 agosto 1949 imputati del reato p. e p. dagli artt. 628, secondo comma nn. 1 e 2, 190, 112 n. 1, 81 c.p.v. c.p.

Premesso che con ordinanza emessa in data 2 marzo 1995 ai sensi dell'art. 309 c.p.p. il tribunale del riesame di Avellino confermava il provvedimento con cui è stata disposta l'applicazione nei confronti degli imputati della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere;

che del collegio giudicante chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'odierna udienza fa parte, in veste di giudice *a laere*, il medesimo giudice che ha composto il collegio del tribunale del riesame che ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui sopra;

Considerato che la Corte costituzionale — modificando il proprio precedente orientamento espresso nella sentenza n. 502/1992 — ha di recente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sent. n. 432/1995);

Ritenuto che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere attraverso lo strumento del riesame previsto dall'art. 309 c.p.p. — configurato dal legislatore come un mezzo impugnazione di merito — hanno lo stesso oggetto (relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle altre condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare) e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte con la sentenza n. 432/1995 ha reputato idonee a radicare in capo al g.i.p. una situazione d'incompatibilità, fondata sul principio della ed. prevenzione.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva nei confronti dell'imputato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Il presidente: IANNARONE

I giudici: PURCARO - DE LAURENTIS

95C1506

N. 840

Ordinanza emessa il 22 settembre 1995 dal tribunale di Napoli nel procedimento di prevenzione nei confronti di Russo Michele ed altri

Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso - Attribuzione della funzione di promuovere detto procedimento al procuratore della Repubblica nel cui circondario dimora la persona interessata anziché al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui dimora la stessa - Irragionevole difetto di coordinamento con la funzione di promuovere il procedimento penale per i delitti di stampo mafioso spettante al procuratore distrettuale della Repubblica - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 22, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento relativo alla proposta di applicazione della misura patrimoniale di prevenzione della confisca, previo sequestro, di taluni beni, avanzata, ai sensi dell'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dal procuratore distrettuale della Repubblica presso questo tribunale, in data 20/24 febbraio 1995, nei confronti di:

1) Russo Michele, fu Pasquale, nato a Nola (NA) il 20 novembre 1921 ed ivi residente, alla frazione Piazzolla, rione Olivieri n. 4;

2) Russo Salvatore Andrea, di Michele, nato a Nola il 27 giugno 1958 e residente in San Paolo Belsito (NA), viale III per Nola n. 3;

3) Russo Pasquale, di Michele, nato a Nola (NA) il 28 febbraio 1947 ed ivi residente, alla frazione Piazzolla, Rione Olivieri n. 30;

Atteso che l'art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, attribuisce il potere-dovere di richiedere l'applicazione, successiva a quella delle misure personali di prevenzione, delle misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca solo al «procuratore della Repubblica» ed al questore;

Ritenuto che la distribuzione territoriale di tale attribuzione tra i procuratori della Repubblica non possa che seguire, in forza dell'interpretazione sistematica della norma in questione, il criterio di cui all'art. 2 della medesima legge (nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportatevi dall'art. 22, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), il quale specifica che la funzione di promuovere l'applicazione delle misure personali di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ed associazioni di tipo mafioso o similari spetta, oltre che al procuratore nazionale antimafia ed al questore, al procuratore della Repubblica nel cui circondario dimora la persona interessata;

Ritenuto che tale ultima norma, nella parte in cui attribuisce espressamente la competenza a promuovere il procedimento di prevenzione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona interessata — così confermando quanto già stabilito sul punto del medesimo art. 2 nel testo risultante all'esito delle modifiche apportatevi dall'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che aveva già superato quella giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr.: Cass. pen., sez. un., 20 giugno/13 settembre 1990, Corica), secondo cui tale competenza andava attribuita al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo della provincia di dimora del proposto — riveli, a causa dell'implicita esclusione dal novero delle autorità proponenti del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui dimora tale persona, un macroscopico difetto di coordinamento con la normativa introdotta dal d.-l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 e, in particolare, con l'attribuzione, da parte del comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., proprio al procuratore distrettuale della Repubblica delle funzioni di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali per i delitti di stampo mafioso;

Ritenuto che l'attribuzione della funzione di promuovere il procedimento di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., ad un pubblico ministero che può essere diverso da quello cui è attribuita la funzione di promuovere il procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e per tutti i delitti di stampo mafioso sia contraria ad ogni logica organizzativa e/o ordinamentale e, dunque, concretamente suscettibile di vulnerare il principio — sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione — di buon andamento, cioè di efficacia e di efficienza dell'azione, delle pubbliche amministrazioni, tra cui non v'è dubbio che debba essere annoverata anche l'amministrazione giudiziaria, anche perché, di norma, gli elementi di fatto sulla cui base viene formulata la proposta di applicazione di misure di prevenzione emergono nel corso delle indagini preliminari concernenti i delitti di stampo mafioso e sono, quindi, proprio nella fase in cui è più importante il ricorso al procedimento di prevenzione, nella disponibilità del procuratore distrettuale della Repubblica, il quale da nessuna norma è obbligato a comunicarli — se non nel caso, solo eventuale, in cui le indagini sfocino in un'imputazione che abbia per oggetto il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. o quello di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 (cfr. art. 23-bis, primo e secondo comma, legge n. 646/1982, come modificato dall'art. 9 della legge n. 55/1990) — al procuratore della Repubblica competente per il promuovimento del procedimento di prevenzione che eserciti le sue funzioni presso un tribunale con sede in un capoluogo di circondario che non sia anche capoluogo di distretto;

Ritenuto che tale discrasia non possa trovare adeguato bilanciamento nell'attribuzione — frutto della sostituzione del cit. art. 2 della legge n. 575/1965 ad opera dell'art. 22, primo comma, d.-l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 — del potere di promuovere il procedimento di prevenzione anche al Procuratore nazionale antimafia, giacché tale potere — peraltro assai spurio se si considera la struttura di tale organo e le sue funzioni di alto coordinamento e, solo in casi eccezionali, di supplenza, organizzativa o processuale, dell'attività dei procuratori distrettuali della Repubblica — riguarda solo le misure personali di prevenzione e non anche le misure patrimoniali di prevenzione, come è facilmente desumibile dal fatto che, a differenza di quanto disposto dal cit. art. 2 della legge n. 575/1965, di tale organo nessuna menzione v'è nelle norme, pur modificate o introdotte dal cit. d.-l. n. 306/1992, concernenti tale ultimo tipo di misure (cfr.: artt. 2-bis, 2-ter e 3-quater della cit. legge n. 575/1965);

Ritenuto che, di conseguenza, l'attribuzione della funzione di promuovere il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dalla legislazione antimafia al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del circondario, anziché al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto in cui dimora la persona interessata sia suscettibile di incidere anche sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 Cost., oggettivamente favorendo i cittadini che dimorano in un circondario diverso da quello il cui capoluogo è anche capoluogo del distretto o, se si preferisce, sfavorendo gli altri;

Ritenuto, dunque, che non sia manifestamente infondato il rilievo di un parziale contrasto — certamente, data la sua natura, non rimovibile in via interpretativa da parte di questo giudice — tra l'art. 2 della legge n. 575/1965 e gli artt. 3 e 97 Cost. e che tale rilievo sia ammissibile ben essendo possibile una pronuncia additiva in una materia, come quella del riparto di competenze funzionali tra organi della pubblica amministrazione o della giurisdizione, costituzionalmente riservata alla discrezionalità del legislatore (che, peraltro, ha già chiaramente indicato, con il cit. d.-l. n. 367/1991, di voler concentrare in capo al procuratore distrettuale della Repubblica l'azione repressiva nei confronti del fenomeno mafioso e di quelli similari, probabilmente solo dimenticando di far altrettanto per quella preventiva), quando la questione involga una verifica del rispetto del limite della ragionevolezza dell'uso fatto dal legislatore della propria discrezionalità (cfr. C. cost., sent. 25 luglio 1994, n. 341);

Considerato che, nella specie, tutte le persone proposte per l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca di beni dal procuratore distrettuale della Repubblica presso questo tribunale risultano aver dimora — anche nello specifico senso, cioè di luogo di manifestazione della pericolosità sociale, in cui tale concetto va inteso nel procedimento di prevenzione — nel comune di Nola, sito nella provincia e nel distretto della Corte di appello di Napoli, ma ricompreso nel circondario del tribunale di Nola o che, dunque, la suindicata questione di costituzionalità è certamente rilevante ai fini della decisione del caso concreto, giacché se essa fosse negativamente risolta dovrebbe dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità della *pr* posta, quest'ultima essendo, in materia di misure di prevenzione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr.: Cass. pen., sez. un., 20 giugno/13 settembre 1990, Corica; Cass. pen., Sez. I, 16 febbraio/16 marzo 1992, Sibilia), la conseguenza dell'incompetenza territoriale — funzionale, inderogabile, insuscettibile di delegazione, costituzionale, conferma, convalida, ratifica o conversione e rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio — dell'autorità poponente;

Atteso che analoga questione di costituzionalità è già stata sollevata da questo stesso tribunale con ordinanze in data 28 aprile 1995 (in proc. n. 108/1995 M.P. c/ Carotenuto Umberto) e 5 maggio 1995 (in proc. n. 109/1995 M.P. c/ Limelli Ciro) e non risulta ancora decisa.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante con riguardo al caso di specie e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità — per contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione — dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportatevi dall'art. 22, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui attribuisce anche al procuratore della Repubblica nel cui circondario la persona dimora, anziché anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale che sede nel capoluogo del distretto in cui la persona dimora, la funzione di promuovere l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per la risoluzione di tale questione;

Ordina la sospensione del procedimento;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al proposto, al suo difensore ed al procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, il 22 settembre 1995

Il presidente: PELUSO

I giudici: GIALANELLA - CILENTANO

95C1507

N. 841

*Ordinanza emessa il 24 maggio 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento penale a carico di Troiano Antonio*

Circolazione stradale - Reato di omissione di soccorso alle persone investite - Previsione dell'arresto del conducente dell'autovettura che si sia dato alla fuga - Dedotta incoerenza con la disciplina generale dell'arresto, in riferimento ai limiti della pena edittale - Asserita disparità di trattamento - Lamentata violazione della legge delega

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, sesto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 76).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale contro Troiano Antonio, tratto in arresto il 24 maggio 1995 per aver ommesso di fermarsi e di prestare assistenza alla persona investita, essendo alla guida di autovettura;

Sentito il p.m. che ha chiesto la convalida dell'arresto;

Ritenuto che il nuovo codice della strada al sesto comma che prevede che «il conducente che si è dato alla fuga in ogni caso passibile di arresto»; che peraltro la pena prevista è edittalmente nel minimo di dodici mesi di reclusione che nella legge delega non pare esservi alcuna direttiva specifica al riguardo e che quindi non è dato di comprendere come la facoltà di arresto si concili con la diversa previsione generale di cui agli artt. 379 e segg. del c.p.p., che parte giudicante si possano prospettare sia la carenza di delega, sia la disparità di trattamento in conseguenza al mantenimento di facoltà di arresto non conciliabile col nuovo c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, nuovo codice della strada nella parte in cui consente l'arresto, con riferimento agli artt. 76 (eccesso di delega) e 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio di convalida;

Dispone a cura della cancelleria che gli atti, dopo le prescritte notifiche e comunicazioni siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Milano, addì 24 maggio 1995

Il pretore: PUNZO

95C1508

N. 342

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Bua Luciano ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di provvedimento di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa dell'imputato Bua Luciano di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudicato dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del Collegio del tribunale del riesame dei provvedimenti in tema di libertà personale.

O S S E R V A

È ben vero che la corte di cassazione ha più volte affermato la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità; che la Corte costituzionale l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 502 del 1991 e poi manifestamente infondata con successive ordinanze.

Tuttavia il tenore della motivazione della sentenza 15 settembre 1993 n. 432, con l'espressa affermazione di un'analogia tra la questione che ci occupa e quella decisa con la detta sentenza concernente il g.i.p. che ha applicato una misura cautelare e ancora l'equiparazione, operata dalla Corte, della pronuncia su una misura cautelare personale a quella di rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata, è rivelatore di un mutato orientamento della Corte peraltro esplicitamente ammesso a conclusione del paragrafo 3.

Le argomentazioni della Corte, per quanto in parte opinabili, provenienti dallo stesso giudice di legittimità delle leggi, non consentono di ritenere la questione manifestamente infondata.

La prospettata questione è rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di astensione di due membri del Collegio e costituirebbe motivo di ricsuzione avendo fatto parte del tribunale costituito a mente dell'art. 310 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Savona, addì 27 settembre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1509

N. 843

*- Ordinanza emessa il 28 settembre 1995 dal giudice di pace di Parma
nel procedimento civile vertente tra Torelli Paolo e la prefettura di Parma*

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento. Violazione del principio di uguaglianza e di quello della predeterminazione per legge del giudice naturale - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 77 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva formulata nell'udienza del 28 settembre 1995, in occasione della trattazione della causa contraddistinta dal n. 164/1995, ha pronunciato ordinanza di remissione della citata vertenza alla Corte costituzionale, per le motivazioni e con il dispositivo che segue.

Premesso:

che in applicazione della tabella di composizione dell'ufficio del giudice di pace per l'anno in corso il giudice coordinatore ha assegnato al sottoscritto giudicante dott. Luigi Vittorio Roncoroni la trattazione del ricorso citato, avanzato dall'opponente Paolo Torelli avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia per il pagamento di sanzione amministrativa a seguito di infrazione al codice della strada;

che in sede di prima udienza l'opponente ha avanzato eccezione di dubbia competenza per decidere sulla materia, nella *ratio* del d.-l. n. 238/1995, confermando le motivazioni addotte in sede di opposizione, chiedendo in subordine, la sospensiva dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ritualmente;

che nell'intento di essere ossequiosi delle norme, nel rispetto della *ratio* che nel tempo le hanno ispirate, il rappresentante dell'amministrazione opposta non solleva al riguardo eccezioni di sorta, ravvisando gli estremi di generale interesse al quesito;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale delle norme, e per i motivi di cui oltre, che inducono preliminarmente a verificare la competenza in materia, e sulla base di corretta interpretazione del *prescriptum legis* che consente di prevenire ulteriori impugnative del possibile giudicato, opportuna quindi una verifica che possa autorevolmente chiarire le perplessità, e colmare le lacune giuridiche sorte dalla mancata conversione dei decreti in materia emessi e, nel tempo reiterati, col presupposto di «straordinaria necessità ed urgenza di intervenire».

OSSERVA IN FATTO

In data 27 maggio 1995 veniva iscritto a ruolo col n. 164/1995 r.g., il ricorso discusso all'udienza del 28 settembre 1995 con proposta di opposizione dell'ordinanza-ingiunzione del pagamento di sanzione amministrativa (poco importa se quantificata in modesta entità) a seguito di repulsa di formale ricorso, presentato in termini al competente organo prefettizio, dal sig. Paolo Torelli, con richiesta di archiviazione del verbale di accertata violazione al codice della strada, eretto a suo carico dalla polizia municipale di Parma (verbale n. 624579 del 6 febbraio 1993). All'udienza le parti che hanno riconfermato le doglianze, argomentazioni e deduzioni svolte e figuranti agli atti, che, nel merito, non sono state prese in esame per l'eccezione preliminarmente svolta, di cui trattasi.

RILEVA IN DIRITTO

L'eccezione avanzata, come detto, pone in dubbio la legittimità della competenza a giudicare. Preliminarmente questo tanto rilevante che ha fatto a dire a Paulus *Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est*.

In totale carenza di giurisprudenza è parso quindi al giudicante dover analizzare cronologicamente, i precedenti legislativi che hanno delineato la nuova figura del giudice onorario, che chiede certezza di diritto.

E così, nell'ordine, con sintetico commento: dopo un lungo e laborioso iter propedeutico, nell'intento di rinnovare (aggiornandola anche con esperienze maturate in campo europeo) la procedura civile, veniva emanata la legge n. 374 del 21 novembre 1991 che, tra l'altro, istituiva la figura del giudice di pace.

L'importante norma innovativa fu sottoposta, per marginali variazioni, all'esame delle Camere per ben due volte (il Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione, rimise infatti gli atti agli organi legislativi).

La norma infine passò con l'unanimità di consensi, anche sul piano tecnico-giuridico, col preciso scopo di decongestionare gli organi deliberanti togati.

Con l'utilizzo di ogni mezzo pubblicitario, vennero invitati i cittadini che si trovavano nelle previste condizioni culturali ed operative, a presentare istanza di ammissione al nuovo apparato giudiziario, offrendo oltre che una preparazione teorico-pratica, un'ampia ipotesi operativa, commisurata anche a determinati emolumenti.

Le candidature furono oggetto di attenta selezione, da parte di consigli giudiziari, con la partecipazione di rappresentanti degli ordini di avvocati o procuratori, e superiore vaglio, prima del decreto ministeriale di nomina, da parte del Consiglio superiore della magistratura. Si è venuta così a creare una fondata aspettativa di partecipazione ad un'attività, sia pure di modesto impegno giuridico, ma di ampio spazio di intervento.

La norma istitutiva prevede specificatamente all'art. 17 la competenza in materia, modificando l'art. 7 del c.p.c., e, dai lavori preparatori, si può evincere che era questa una «partenza» sperimentale, da ampliare dopo un primo periodo di applicazione al fine di consentire alla Magistratura togata di dedicarsi alle più consistenti vertenze, in continuo aumento quantitativo e qualitativo.

Ma poi... vennero i ripensamenti!

Con chiara impostazione corporativista gli avvocati, muti ed indifferenti per oltre cinque anni, pur coinvolti nelle selezioni in funzione delle nomine, hanno improvvisamente preso posizione con un'astensione dai Fori di oltre due mesi.

Le motivazioni adottate sono state ben presto sconsigliate dai fatti e dai primi mesi di attività della nuova struttura. Ma non è qui il caso di scendere in polemica sterile; restiamo all'esame del diritto, non senza rilevare il fatto che l'improvvisa presa di posizione condizionò direttamente l'organo politico-deliberante.

Per ragioni che sfuggono al sottoscritto, in ogni caso non straordinarie ed urgenti, venne emesso dal Governo Dini un primo decreto-legge (n. 238 del 21 giugno 1995), con modifiche delle competenze riservate al giudice di pace, operando una drastica riduzione delle materie che la legge affidava alla sua competenza.

Era trascorso solo un mese circa dall'insediamento e dallo avvio dell'attività funzionale della nuova magistratura onoraria, per accedere alla quale, molti selezionati avevano rassegnato dimissioni da altri impegni nel rispetto della norma istitutiva seguendo poi corsi teorico-pratici di aggiornamento mirato e non retribuito.

Il citato decreto, per altro motivato in funzione delle premesse di straordinarietà ed urgenza, non venne convertito nei termini, perse efficacia giuridica *ex tunc* e fu prontamente reiterato, senza superare le carenze motivazionali rilevate, con altro di sistematica conferma, contraddistinto dal n. 147 del 9 agosto 1995.

Anche questo secondo provvedimento ha una motivazione inconsistente e non esplicita che crea legittimi dubbi nelle reali intenzioni del legislatore: così almeno appare agli occhi di chi lo legge comparandolo agli intervenuti lavori preparatori, rilevando i presupposti fissati dello art. 77 della Carta costituzionale, del quale, il primo ed il secondo capoverso sono di chiara lettura ed interpretazione.

Il commentario alla formazione delle leggi pubblicato a cura di Livio Paladini è esauriente nella delicata materia e consente di radicalizzare il dubbio iniziale e motivo del presente ricorso.

Basta qui rilevare come le perdite di efficacia della norma non convertita con effetto retroattivo, non è confortata da altra norma che regoli i rapporti giuridici sorti sulla base del rapporto non convertito.

Nel rispetto della norma originaria, pur con le considerazioni derivanti dalla *perpetuatio iurisdictionis* si evince che, fino a diversa regolamentazione della materia, da parte delle camere, dovremmo registrare la conseguenza che la causa diventi materia prevista dal terzo comma e dal n. 4 dell'ultimo comma, dell'art. 7 del nuovo codice di

procedura civile (così modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374), radicate nel periodo 20 luglio 1995 al 21 agosto 1995, di competenza pretorile, sono state radicate avanti un giudice incompetente per materia, per cui dovranno essere rimesse sulla sfera decisionale del giudice di pace.

Quanto sopra per la non manifestazione infondata incostituzionalità del decreto-legge n. 347 relazionato all'art. 97 della Carta, con evidente lesione del principio del buon andamento degli uffici amministrativi.

Ma la profonda motivazione che induce a superare la apparente legittimità a decidere la causa di cui è l'udienza (sulla base della letterale applicazione del disposto dell'art. 5 del c.p.c.), emerge dal mancato rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra costituzione: l'eventuale mancata conversione in legge del rinnovato decreto potrebbe creare i presupposti di miglior favore tra l'attore-opponente di cui è oggi causa, rapportati ad analoghe azioni legali, radicate avanti il pretore, che potrebbero essere vanificate.

La nostra carta costituzionale è tassativa nel determinare con l'art. 25, la competenza «del giudice naturale e precostituito per legge». E le perplessità sopra rilevate, sono nell'attuale momento politico, particolarmente valide per la difficoltà di determinarsi di una «volontà guida» tra le forze politiche, oggi di fatto sostituite da elementi tecnici, che non possono «garantire» (e la reiterazione di decreti ha dato dimostrazione di questa debolezza), la conversione in legge di una materia che oggi vede alternate le competenze, come nel caso in esame, del giudice di pace, mentre altri possa essere giudicata dal pretore, con possibilità di sentirsi dichiarare nulla la sentenza, in caso di mancata conversione nei termini del decreto-legge, (che se non dichiarato decaduto, può essere emendato). Manca oggi la certezza del diritto, se si considerano tutti i decreti-legge emanati in materia nel recente arco di tempo e riforme.

Nemmeno l'organo prefettizio è in grado di individuare correttamente la competenza del giudicante l'eventuale opposizione, indicando nel contesto dell'ingiunzione impugnata la competenza pretorile, già al 14 aprile 1995.

L'intervento dei decreti governativi, adottati come «provvedimento temporaneo» per tacitare la corporazione in agitazione (sciopero? astensione dai lavori?) per tutelare interessi di categoria ben distinti da quelli dichiarati, ha di fatto sostanzialmente alterato la *ratio* e la sfera di operatività che le Camere avevano ritualmente sanzionato. Dal contenuto della relazione accompagnatoria e di presentazione del decreto, emerge la sfiducia del governo verso una categoria di «volontari di giustizia», (che vantano per la massima parte, anni di toga sulle spalle per una vita trascorsa, sia pure con diverse competenze, nei siti di giustizia), che fa pensare ad una volontà di incidere sulle competenze affidate per pochi giorni al giudice di pace, e da questo disciplinatamente e prontamente esaminate. Valuti quindi la Corte se da queste note di ricorso, possano emergere gli estremi dei requisiti voluti dalla nostra Carta in ordine al rispetto della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nonché se nel rispetto dei decreti citati nel contesto sia stato effettuato e potenziato quel fondamentale (oggi più che mai!) principio del buon andamento della pubblica amministrazione, avendo il Governo dimenticato di disporre un corrispondente e proporzionale ridimensionamento dell'apparato organizzativo dell'Ufficio di nuova istituzione.

Il ricorrente-giudicante, si limita, a ritenere fondato il sospetto di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 238/1995, rilevando la discrasia di competenze per decidere su posizioni radicate per «smagliature di collegamento» contro una chiara anche se discutibile volontà di Governo, che ha operato con il ricorso alla decretazione d'urgenza, intesa come normale strumento operativo e non intervento eccezionale.

• E questo comportamento non rispetta la divisione dei poteri dello Stato.

Rilevante e non manifestamente infondato appare quindi al ricorrente-giudicante, la illegittimità dell'art. 1 del decreto-legge n. 238/1995 se rapportato a quanto previsto dagli artt. 3, 25, 77 e 97 della Carta costituzionale.

P. O. M.

In applicazione del dettato costituzionale di cui all'art. 134;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 144 del 22 giugno 1995) sollevata in udienza dall'opponente di cui è causa, con riferimento al dettato costituzionale degli artt. 3, 25, 77 e 97, per le possibili lesioni dei diritti di uguaglianza dei cittadini in relazione al giudice naturale precostituito per legge. Il citato decreto non ha i presupposti voluti, di necessità ed urgenza, mentre il Governo è carente di delega parlamentare. Con l'applicazione del citato decreto-legge, ancor oggi non convertito, vengono ridotte competenze già chiaramente individuate da una legge, provocando sperequazioni non rispondenti ai crismi del buon andamento dei pubblici uffici;

Visto pertanto l'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sospende la esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione n. 482/1993, emessa dal prefetto di Parma in data 14 aprile 1995. Parimenti sospende, come da verbale di udienza, sciogliendo la riserva espressa, il processo in corso ed ordina la trasmissione di tutti gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, disponendo che la cancelleria notifichi la presente ordinanza (con il ricorso di cui al contesto della stessa) al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'opponente ed all'opposto della causa di cui trattasi, personalmente costituiti, dando contemporanea comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Parma, addì 28 settembre 1995

Il giudice di pace: RONCORONI

95C1510

N. 844

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal giudice di pace di Chioggia
nel procedimento civile vertente tra Perini Luciano e l'U.P.I.C.A. di Venezia*

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza apportata con decreto-legge reiterato - Mancata previsione di disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge precedente non convertito - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).

(Cost., artt. 77 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza da far parte integrante del verbale di udienza nella causa Perini/Upica r.g. n. 1/95.

Premesso:

che con la legge 21 novembre 1991 n. 374 è stato istituito il giudice di pace dopo un travagliato iter legislativo ispirato a ben precisi fondamenti innovativi;

che in occasione dell'emanazione di tale legge l'unico rilievo sollevato fu quello del Presidente della Repubblica che rimise gli atti all'esame degli organi legislativi in quanto era stato previsto che potevano accedere alla funzione di giudice di pace, fra gli altri, soltanto i funzionari di pubblica sicurezza e non anche gli ufficiali dei Carabinieri;

che pertanto in quell'occasione nessun altro rilievo a tale nuovo Istituto è stato da qualcuno sollevato;

che tutto quanto l'istituto del giudice di pace è stato organizzato nell'ambito di un preciso organigramma, invitandosi, attraverso manifesti affissi a tutti i comuni, a presentare domande opportunamente corredate segnalando il richiamo alla legge che prevedeva una determinata competenza dei magistrati ed in correlazione a tale competenza anche determinati emolumenti;

che si è proceduto alla nomina dei magistrati attraverso la valutazione da parte dei consigli giudiziari, (per l'occasione allargati con la partecipazione dei rappresentanti dei locali consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori), delle domande ulteriormente vagliate dal consiglio superiore della magistratura ed esaminate ancora dal Ministero di grazia e giustizia;

che pertanto si è creata da una parte un'offerta specifica per un'attività e dall'altra parte una domanda di partecipazione a tale attività ed una aspettativa accché tale attività, così come offerta, venisse concretizzata;

che con l'art. 1 del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 si è ritenuto modificare, riducendola, quella competenza che la legge istitutiva del Giudice di Pace aveva sanzionato;

che tale modifica è intervenuta a distanza di appena un mese dall'inizio della funzione del giudice di pace;

che nella motivazione di tale decreto non è stato esposto nessun sostanziale elemento in ordine alla straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento assunto;

che tale decreto decaduto è stato reiterato con il d.-l. 9 agosto 1995, n. 147 che all'art. 1 ha ristabilito la riduzione della competenza del giudice di pace;

che è stata ripetuta per la decretazione di urgenza una motivazione inconsistente e non esplicita;

Ritenuto:

che non sussistano i presupposti voluti dall'art. 77 della carta costituzionale perché venga decretata d'urgenza una norma innovativa rispetto ad una norma entrata in vigore un mese prima;

che tale decretazione di urgenza viene ad influenzare l'attività del giudicante anche nel presente processo (che in forza del novato articolo 5 c.p.p. resta sempre affidato alle sue cure) in quanto incide sul comportamento del magistrato giudicante che ha visto disattendere ogni già assunta aspettativa e mortificata la sua preparazione professionale e la propria funzionalità e quindi la susseguente valutazione decisionale;

che inoltre tale innovazione legislativa è in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto vale il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale rientra anche l'amministrazione della giustizia), tale modifica di competenze sottrarrà ai giudici di pace un numero rilevante di vertenze riattribuendole al pretore con un conseguente svilimento ed una immeritata svalutazione della funzione e della competenza del giudice di pace ed una riduzione dei suoi emolumenti simbolicamente statuiti, attesa altresì la circostanza che dette cause riattribuite ai pretori dovranno essere di fatto nuovamente affidate alla giurisdizione dei vice-pretori onorari, per effetto del pesante carico di giustizia già gravante sulle preture (competenza quindi sottratta ad un magistrato onorario per essere affidata di fatto ad altro magistrato onorario);

che il d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 ha reiterato il d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 il quale, quindi, ai sensi dell'art. 77, u.c., della Carta costituzionale ha perso efficacia sin dall'inizio ma non è stata emanata alcuna norma che regoli i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito: fino a quando le Camere non si avvarranno della facoltà di regolare la materia, la conseguenza è che le cause aventi materie previste dal terzo comma e dal n. 4 dell'ultimo comma dell'art. 7 del c.p.c. (come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374), che nel periodo dal 21 giugno 1995 al 21 agosto 1995 vennero radicate avanti il pretore, sono state radicate davanti un giudice incompetente per materia e vanno rimesse al giudice di pace, il tutto con aperta incostituzionalità del decreto-legge n. 347 rispetto al menzionato art. 97 della Carta costituzionale;

Ritenuto pertanto che l'art. 1 del d.-l. 9 agosto 1995, n. 347, viola gli artt. 77 e 97 della Carta costituzionale;

Sospende il presente giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale ed ordinando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza, letta all'odierna pubblica udienza, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il giudice di pace coordinatore: ABBATE

N. 845

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Leggieri Valentino

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato o che abbia deciso sulla revoca o sulla modifica della misura disposta da altro giudice - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato, sottoposto a misura cautelare durante le indagini preliminari, che non può essere giudicato a dibattimento dal magistrato che l'ha disposta - Compressione del diritto di difesa - Mancata garanzia di imparzialità e obiettività - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 496/1990, 401/1991, 439/1993 e 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale a carico di Leggieri Valentino, nato in Roma, il 2 aprile 1945, ivi residente, via Carlo Sereni, n. 5, detenuto presso la casa circondariale Regina Coeli in Roma, imputato:

A) del reato di cui all'art. 81 cpv. 648, 61 n. 2 c.p. per avere a fine di profitto e consapevole dell'illecita provenienza acquistato o comunque ricevuto sei assegni circolari n. 0841249063 - 64 - 66 - 67 - 68, riempiti per l'importo di L. 5.000.000 ciascuno, provenienti da rapina commessa in Roma il 2 dicembre 1993 ai danni del Monte dei Paschi di Siena, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di truffa in danno di Saluzzo Carlo (non procedibile per mancanza di querela);

B) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 474 c.p., per aver detenuto per la vendita due orologi con il marchio contraffatto Rolex.

Con la recidiva specifica reiterata (art. 99 c.p.).

Reati accertati in Roma-Fiumicino, in data 4 febbraio 1995.

PREMESSO IN FATTO

Alle 10.10 del 4 febbraio 1995 agenti della Guardia di Finanza di Fiumicino procedevano al fermo di p.g. del Leggieri, avendolo trovato in possesso di sei assegni provento di rapina e di due banconote false; il Leggieri era in possesso di biglietto e carta d'imbarco per un volo diretto a Milano intestato ad un falso nominativo; in seguito a perquisizione domiciliare venivano trovati numerosi orologi ed altre cose di dubbia provenienza. Il p.m. chiedeva la convalida del fermo e la misura della custodia in carcere in ordine al delitto di ricettazione di assegni ex art. 648 c.p.

In data 7 febbraio 1995 questo g.i.p., al termine dell'interrogatorio del Leggieri, convalidava il fermo ed emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere, integrando l'imputazione con la precisazione che si ravvisava la continuazione (ex art. 81 cpv. c.p., nonché l'aggravante del nesso telelogico (art. 61 n. 2 c.p.), trattandosi di delitto commesso al fine di eseguirne altri (truffe) e l'aggravante della recidiva reiterata specifica ex art. 99 c.p.

La custodia in carcere era ritenuta l'unica misura idonea in relazione al grave e concreto pericolo di commissione di altri reati della stessa specie, emergente dal fine di commettere truffe, dalla concretezza di tale ipotesi, avendo il Leggieri acquistato il biglietto aereo sotto falso nome per recarsi a Milano ad acquistare orologi di valore da persona con la quale aveva già preso contatti nonché in relazione al pericolo di inquinamento probatorio per il rischio di contatti con coloro che gli avevano fornito gli assegni provento di rapina nonché in relazione ai precedenti penali reiterati e specifici e alle modalità dei fatti che inducevano a ritenere che il Leggieri viva con proventi di reato.

Reiterate istanze di sostituzione della misura venivano respinte.

Il 2 giugno 1995 il p.m. emetteva decreto di citazione per il giudizio e dopo la notifica il Leggieri avanzava richiesta di giudizio abbreviato. All'udienza del 10 ottobre 1995 veniva disposto il rinvio all'udienza odierna per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del nuovo c.p.p.

Ritiene questo giudice che debba essere sollevata di ufficio l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma del codice di procedura penale, con riguardo agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice, nel rito abbreviato, del giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato successivamente rinviato a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — L'eccezione è rilevante per le ragioni che seguono.

Questo giudice ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del Leggieri nel corso delle indagini preliminari relative al medesimo procedimento del quale è oggi investito per lo svolgimento del rito abbreviato; con tutta evidenza dunque il giudizio non può essere celebrato indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità.

2. — L'eccezione non è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi in ordine all'esistenza di cause di incompatibilità non previste del testo originario dell'art. 34 c.p.p. In tali occasioni sono stati enucleati alcuni principi fondamentali, in un'ottica di completamento ed integrazione costituzionalmente orientata delle direttive contenute nella legge delega n. 81 del 1987, in particolare ai numeri 67 e 103 dell'art. 2. È stata dunque affermata l'incompatibilità con la funzione di giudizio ogni volta che il giudice sia stato chiamato a compiere, in fasi precedenti, una valutazione non meramente formale, ma di merito, su quanto emerso nel corso delle indagini preliminari. L'incompatibilità è stata più specificamente rilevata tutte le volte in cui dopo una valutazione di merito compiuta nelle indagini preliminari lo stesso giudice fosse investito del vero e proprio giudizio, restando esclusa sia l'ipotesi di più giudizi sulla stessa vicenda che quella di più valutazioni successive compiute nella fase precedente. È stato ritenuto infatti che per garantire l'imparzialità e la precostituzione del giudice in questi casi fosse sufficiente da un lato il divieto legislativo di duplicità del giudizio sul medesimo oggetto, mentre dall'altro la Corte ha evidenziato che ritenere in tali casi l'esistenza di una causa di incompatibilità avrebbe effetti paradossali, dal momento che «poiché ogni provvedimento ordinatorio od istruttorio implica o può implicare una delibazione di merito, (in questo modo si avrebbe) una assurda frammentazione del procedimento, con l'attribuzione di ciascun segmento ad un giudice diverso».

Nei casi invece nei quali il problema sulla sussistenza della incompatibilità è stato risolto dalla Consulta in senso positivo, questa ha soprattutto valorizzato il profilo della cosiddetta possibile prevenzione del giudice di merito. Si è ritenuto infatti che, alla luce della tendenza a reiterare valutazioni già compiute, non venisse sufficientemente garantito il diritto dell'imputato ad essere giudicato da un giudice effettivamente imparziale e terzo tutte le volte in cui quest'avesse già conosciuto del procedimento in una fase anteriore, esprimendosi in senso negativo sull'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.c. e formulando poi valutazioni in ordine all'esistenza di circostanze attenuanti, alla congruità della pena concordata nel patteggiamento, alla sussistenza dei presupposti per il ricorso al decreto penale di condanna.

In più di un caso le pronunce della Corte sono giunte in seguito ad eccezioni sollevate nel corso di processi celebrati con rito abbreviato (sentenze n. 496/1990, 401/1991, 439/1993) ed in tali occasioni la Consulta ha mostrato di ritenere, ai fini dell'esistenza di ragioni di incompatibilità del giudice, l'equiparazione del rito alternativo con il giudizio ordinario, considerando che anche nel giudizio abbreviato il giudice conserva la pienezza dei poteri decisori, esercitabili, peraltro, anche su atti altrimenti esclusi dal fascicolo del dibattimento.

Con la recentissima sentenza n. 432/1995 infine la Corte costituzionale, mutando il precedente orientamento, ha riconosciuto per la prima volta che anche la decisione di applicare una misura cautelare personale all'indagato richiede una valutazione di merito che, per i principi esposti, non consente al medesimo giudice di partecipare al successivo giudizio dibattimentale.

La stessa sentenza non manca di sottolineare la stretta consequenzialità cronologica della decisione rispetto all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332 di riforma della custodia cautelare. L'intento della legge è stato dichiaratamente quello di limitare l'applicazione di tali misure ai soli casi nei quali la gravità degli indizi di colpevolezza e l'esistenza di specifiche documentate esigenze cautelari rendano la misura effettivamente ed indubbiamente necessaria, imponendo così al giudice un onere motivatorio (e dunque ancora prima valutatorio) indiscutibilmente maggiore rispetto a quello richiesto originariamente dal codice. La valutazione sull'esistenza di tali

presupposti è particolarmente pregnante alla luce del nuovo comma 2-bis dell'art. 275, che in base al quale il giudice, in sede di scelta della misura cautelare da applicare, dovrà valutare anche la possibilità che nel giudizio successivo venga concessa la sospensione della pena, e conseguentemente spingersi ad un giudizio prognostico sulla presumibile entità della sanzione penale irroganda, sull'esistenza di circostanze attenuanti e sull'esito del giudizio di bilanciamento con le eventuali aggravanti, e infine sulla possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. In realtà la prevalente giurisprudenza di legittimità riteneva che tale obbligo fosse già desumibile dall'art. 273 cpv. (Sez. VI, 1823/1993, Fontani; Sez. III, 196/1993, Parretti; Sez. I, 18 marzo 1992, Angeloni); l'espressa menzione fattane dal legislatore, tuttavia, indica in modo inequivoco la volontà di sottolineare il carattere di eccezionalità della misura custodiale. Il citato comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p., con il quale si precisa che "non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena", dimostra chiaramente che il giudice non ha automatismi da rispettare: egli, cioè, non deve verificare se la pena edittale consenta in astratto la concessione del beneficio della sospensione, oppure se i precedenti penali siano obiettivamente ostativi, ma deve valutare se in concreto l'indagato sia meritevole del beneficio, compiendo quindi una palese anticipazione del giudizio di merito.

3. — Non può tacersi che anche prima della recente modifica dell'art. 275 c.p.p. vi erano ragioni per ritenere l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere nel merito con giudizio abbreviato. Invero è giurisprudenza costante che il g.i.p. ha il potere di integrare l'imputazione formulata dal p.m., anche contestando aggravanti, (salvo il potere del p.m. di riformulare l'imputazione al termine delle indagini), compiendo così una valutazione di gravità del fatto che mal si concilia con il successivo momento decisivo in sede di giudizio abbreviato.

4. — Occorre inoltre aggiungere che in sede di giudizio abbreviato quelli che erano gravi indizi di reità che hanno giustificato la misura cautelare nei confronti dell'indagato, si trasformano in prove da valutare ai fini della decisione a carico dell'imputato.

5. — Alla luce della citata sentenza n. 432 del 1995 deve dunque ritenersi positivamente riconosciuto che la valutazione compiuta dal giudice in sede di applicazione di una misura cautelare personale configura una vera e propria valutazione di merito, che peraltro non si ferma alla verifica dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., ma si spinge fino a prefigurare l'*iter* logico che potrà il giudicante a determinare l'entità della pena e la sua eventuale sospensione.

Tale valutazione, se determina l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice che l'ha compiuta, ad avviso del remittente deve essere valutata allo stesso modo nel caso in cui il processo si svolga nelle forme del rito abbreviato, avendo diritto l'imputato che sceglie tale rito alle medesime garanzie di terzietà ed imparzialità che la Corte costituzionale ha riconosciuto all'imputato nel processo ordinario con la sentenza 432/1995. In caso contrario si avrebbe una evidente ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, tra l'imputato che, sottoposto a misura cautelare personale in fase di indagini preliminari, non può poi essere giudicato in dibattimento dal magistrato che l'ha disposta e l'imputato che, trovandosi nella medesima condizione, viene giudicato con il rito abbreviato, senza che nei suoi confronti questo sia previsto come causa di incompatibilità.

6. — Il contrasto è poi ravvisabile anche con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, risolvendosi, in mancanza previsione di incompatibilità nei sensi sopra esposti, in una violazione del diritto di difesa.

7. — Il contrasto con la Costituzione deve poi ravvisarsi anche in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione il quale, statuendo che il giudice deve essere sottoposto esclusivamente alla legge, obbliga ad escludere anche solo la possibilità che nelle sue determinazioni egli possa essere influenzato da valutazioni (di merito) già compiute; tanto più quando la richiesta del Pubblico Ministero giunge al compimento delle indagini, effettuate sul medesimo materiale già esaminato in sede di decisione sulla misura cautelare.

A nulla varrebbe obiettare che nel giudizio abbreviato è lo stesso imputato a scegliere di essere processato in quelle forme e da quel giudice, perché se è vero che scegliendo l'abbreviato l'imputato può "rinunciare a difendersi provando" non è altrettanto vero che possa essere lasciato alla sua disponibilità anche la scelta di subire o meno un processo equo, nel rispetto delle garanzie costituzionali.

8. — Ritiene questo giudice che l'incompatibilità ai fini del giudizio abbreviato si estenda anche ai giudici che siano stati chiamati a decidere sulla revoca o modifica della misura disposta da altro giudice, poiché anche costoro debbono formulare le medesime valutazioni di merito. Nonostante i prevedibili gravissimi problemi pratici che si determineranno, specialmente nelle sedi dove il numero dei giudici per le indagini preliminari è esiguo o addirittura costituito da un solo magistrato, non può non rilevarsi che il principio di terzietà non può essere disatteso

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 24 ottobre 1995

Il giudice delle indagini preliminari: BRESCIANO

95C1512

N. 846

*Ordinanza emessa il 4 ottobre dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra s.n.c. F.lli Bianchet e Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l.*

Fallimento - Crediti assistiti da privilegio - Crediti dell'impresa artigiana - Natura costitutiva, nelle regioni e province ad autonomia speciale, dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei relativi albi - Preclusione per il giudice di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la configurabilità dell'impresa artigiana ai fini del riconoscimento della natura privilegiata del credito nella procedura fallimentare - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per le imprese artigiane operanti nel restante territorio nazionale - Lesione del diritto di difesa - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale e provinciale in materia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 336/1989.

(C.C., art. 275-bis, n. 5; legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 117).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare segnato al n. 8840 ruolo generale, dell'anno 1990 n. 1776 ruolo della sezione e n. 626 del giudice delegato promosso dalla s.n.c. f.lli Bianchet, opponente, contro Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l., opposto, avente ad oggetto: opposizione al passivo.

Il tribunale letti gli atti, sentito il giudice relatore;

CONSIDERATO IN FATTO

Il presente procedimento di opposizione allo stato passivo del Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l. è stato promosso dalla s.n.c. F.lli Bianchet corrente in Pordenone la quale ha lamentato la propria esclusione in sede di verifica dello stesso stato passivo dalla categoria dei crediti privilegiati e la propria ammissione per l'importo insinuato in sede chirografaria.

Il giudice delegato infatti non aveva ritenuto sussistente il privilegio ex art. 2751-bis n. 57 c.c. in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa nonché del capitale investito e del volume d'affari raggiunto negli anni in cui era maturato il credito; l'opponente invocava in via preliminare il disposto di cui all'art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, onde il giudice non poteva che prendere atto dello status di artigiano della società personale per la sola iscrizione nel registro:

La curatela chiedeva invece fosse disapplicato l'atto amministrativo di iscrizione e fosse respinta l'opposizione non sussistendo in fatto i requisiti indispensabili *secundum legem* per l'applicazione della normativa di favore verso le imprese artigiane.

La causa era istruita documentalmente e rimessa al Collegio per essere decisa all'odierna udienza.

RITENUTO IN DIRITTO

Da tempo si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, più volte seguito da questo tribunale, secondo il quale nonostante il letterale tenore dell'art. 5 della legge l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non ha natura costitutiva, ma va considerata come «mero presupposto per usufruire della c.d. legislazione di ausilio, sicché essa non fa sorgere alcuna presunzione circa la sussistenza della qualifica di artigiano, che invece va effettivamente accertata in base alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge» (così da ultimo tribunale Venezia, 9 gennaio 1992 in Informazione previd. 1992, 1188 e sulla stessa linea, *ex pluribus*, tribunale Bologna 1º giugno 1988, in Giur. merito 1989, 1157).

Se dunque il tribunale può pertanto escludere, con accertamento di fatto, la qualità di artigiano, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. (vedasi tribunale Firenze 26 agosto 1987, dir. fall. 1989, II, 234.) neppure ostando l'atto amministrativo d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, essendo il giudice ordinario tenuto alla disapplicazione di tale atto, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (tribunale Catania 10 novembre 1988), allorché, come nella fattispecie concreta che occupa, si sia in presenza di un artigiano residente in una regione a statuto speciale i poteri del giudice, sia valutativi che in punto di disapplicazione dell'atto vengono vanificati da un più preciso e penetrante precetto del legislatore del 1985 che all'art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale stabilisce che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei relativi albi, disciplinata dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Bolzano e Trento, aventi competenza primaria in materia di artigianato, fa stato a tutti gli effetti di legge.

Ebbene, se tale dicitura rafforzata sembra dar indirettamente ragione all'interpretazione non letterale dell'articolo 5 della citata legge, per ciò che qui interessa non consente al giudice nessun tipo di sindacato in ordine alla reale consistenza dell'impresa, del suo fatturato, del suo volume d'affari, del numero di dipendenti impiegato, né qui potrebbe dirsi di operare una disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, perché si tratterebbe invero di una disapplicazione della legge, il che è impensabile.

Con la conseguenza che nello stato passivo di un fallimento (apertosi come nel caso in tribunale sito in Regione a statuto ordinario) imprese nelle stesse situazioni dimensionali sotto gli indicati profili vengono trattate ai fini della collocazione concorsuale in modo assolutamente diverso, alcune cioè ammesse in via privilegiata *ex art. 2751 n. 5 c.c.* altre escluse dall'ammissione in privilegio per insussistenza in fatto del requisito dell'«artigianalità» pur in presenza della iscrizione all'Albo.

E cioè alcuni creditori saranno (per lo più) totalmente soddisfatti ed altri (quasi sempre) rimarranno incipienti solo in ragione della regione, a statuto speciale od ordinario, ove ha sede l'impresa e quindi ove è stata effettuata l'iscrizione.

I secondi vedono così compromessa la possibilità di contraddire in ordine all'impugnazione dei crediti ammessi (art. 100 legge fallimentare) con possibile lesione del loro diritto di difesa.

Se è indiscutibile il potere delle regioni, anche a statuto ordinario *ex art. 117* della Carta costituzionale di legiferare in materia di artigianato, ciò non può prescindere dal limite di principi fondamentali contenuti nelle leggi dello Stato, ma allorché la legge dello Stato (art. 13, comma 6, legge n. 443/1985) sulla stessa materia si rimetta *tout court* alla legislazione, in questo caso primaria, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento, per le imprese artigiane aventi sede nel loro territorio, discutibilissima diviene l'incidenza diretta e conseguente che tale legislazione assuma in un ambito quale quello dei crediti privilegiati (e indirettamente della *par condicio creditorum* nella legge fallimentare) di competenza esclusiva dello Stato.

Il tribunale ben ricorda come identica questione sia stata a suo tempo sollevata dal tribunale di Trento con riferimento all'art. 5, comma 9, d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, che interpretando autenticamente l'art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 433, permetteva agli artigiani residenti nelle regioni a statuto speciale di fruire «attraverso il diverso parametro di valutazione sul carattere artigiano dell'impresa ... cospicui benefici previdenziali, a differenza dei residenti nel resto dello Stato che versano nelle stesse condizioni» (Tribunale Trento 2 febbraio 1989, in Giur. cost. 1989, II, 896) e come la Corte costituzionale nella

sentenza 13 giugno 1989 n. 336 abbia risolto la questione con una declaratoria di incostituzionalità della norma previdenziale nella parte in cui disponeva «... che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato o formazione professionale faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali».

Se la Corte costituzionale vorrà ribadire il proprio orientamento, il Collegio non vede come non possa ripetersi analogo ragionamento in punto di privilegio generale sui mobili, anch'essa materia che non consente violazioni del principio costituzionale di eguaglianza per «...disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioè che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate» (così Corte costituzionale nella citata sentenza).

Sembra dunque non manifestamente infondata, oltretutto palesemente rilevante per le ragioni esposte, la questione di costituzionalità degli artt. 2751-bis n. 5 codice civile e 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, per contrasto con gli artt. 3, 24, e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che ai fini diversi da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potestà regionale nelle regioni a statuto speciale il giudice possa valutare la effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana, per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis n. 5 codice civile.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2751-bis n. 5 del codice civile e 13, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che ai fini diversi da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potestà regionale nelle regioni a statuto speciale il giudice possa valutare la effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana, per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis n. 5, del codice civile;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso dal tribunale di Firenze, come sopra composto, riunito nella camera di Consiglio del 4 ottobre 1995.

Il presidente: RICCUCCI

Il giudice relatore ed estensore: PULIGA

95C1513

347

*Ordinanza emessa il 16 settembre 1995 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Boscaimo Lucio e Carlino Gaetano*

Possesso - Tutela - Azione di manutenzione - Ultrannualità del possesso per l'esercizio dell'azione - Requisito non richiesto per l'azione di reintegrazione - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa

(C.C., art. 1170, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 1666/1995 r.g., avente ad oggetto azione di spoglio, riservato all'udienza del 22 agosto 1995, promosso da Boscaimo Lucio, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Tomacelli, domiciliatario, contro Carlino Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo, domiciliatario.

F A T T O

Con ricorso depositato in cancelleria il 26 luglio 1995 Boscaino Lucio, premesso che in data 7 giugno 1995 aveva acquistato la proprietà del locale depositato sito in Lecce, alla piazzetta De Santis n. 3, al piano terreno, con accesso dall'atrio scoperto comune prospiciente la piazzetta indicata, lamentava che il conduttore dello stesso locale depositato, sig. Carlino Gaetano, parcheggiava abitualmente la sua auto nell'atrio scoperto comune, privandolo così del possesso dello stesso.

Chiedeva pertanto di essere reintegrato nel possesso dell'atrio comune.

Con decreto emesso *inaudita altera parte* questo pretore ordinava al resistente di non parcheggiare propri veicoli nel piazzale per cui è causa.

Il Carlino si costituiva in giudizio e premesso che conduceva a titolo di locazione, da circa 20 anni, l'immobile di recente acquistato dal ricorrente, deduceva che aveva diritto di servirsi del piazzale e che in ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto proporre un'azione di natura obbligatoria e non di spoglio.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda del ricorrente.

D I R I T T O

Riievà il pretore che non è controverso che il piazzale antistante l'edificio condominiale costituisca bene comune e che il resistente parcheggi il proprio veicolo su detto spazio.

Detto piazzale esterno o andito, come visibile nelle foto prodotte nei fascicoli di parte, è destinato al transito delle persone per accedere nell'immobile.

Ciò posto, è notorio che il conduttore può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale con uguale contenuto ed uguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario.

Pertanto, alla stregua di una prima valutazione, il parcheggio del veicolo da parte del conduttore nel piazzale indicato non appare conforme alla destinazione del bene.

Va quindi osservato che la possibilità per i comunisti di agire in sede possessoria contro gli altri partecipanti o terzi è indiscussa.

Tuttavia, ritiene questo pretore, che non sia in presenza di uno spoglio, sia pure parziale, dato che la privazione del possesso da parte del residente non appare permanente ed irreversibile. Infatti lo stesso ricorrente non si duole di non poter accedere al bene di sua proprietà e lamenta solo il mancato pieno godimento del bene acquistato.

Si è in presenza quindi, più propriamente, di una mera molestia possessoria: in proposito la Cassazione ha affermato che, nel caso di proposizione di azione di spoglio, il giudice, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, può assicurare, ricorrendone le condizioni, la manutenzione nel possesso, dovendosi ritenere la relativa istanza implicitamente inclusa in quella di contenuto più ampio (Cass. n. 1395/89).

Nel caso di specie, ad un esame più approfondito degli atti, la manutenzione nel possesso in favore del ricorrente non è accordabile per difetto di oltrannullità del possesso (art. 1170, secondo comma, c.c.) avendo il ricorrente acquistato la proprietà e quindi il possesso del bene con atto pubblico del 7 giugno 1995.

Il requisito della oltrannullità del possesso necessario per proporre azione di manutenzione appare, a giudizio di questo pretore, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto lo stesso ricorrente potrebbe invece esperire azione di spoglio che non richiede il requisito della oltrannullità del possesso.

Ed anzi, in generale l'azione di spoglio può essere esperita anche nel caso in cui il rapporto possessorio risulti illegittimo o abusivo.

Inoltre non si rinvergono apprezzabili ragioni perchè l'azione contro le molestie non sia accordata a quella stessa categoria di persone cui è accordata l'azione di spoglio. Nel caso di specie, essendo la molestia concomitante all'acquisto del possesso del bene, il decorso dell'anno renderebbe l'azione improponibile in quanto il ricorrente incorrerebbe nella decadenza di cui al primo comma dell'art. 1170 c.c.

Poichè la problematica in esame appare rilevante nel presente procedimento, questo pretore ritiene di ufficià di sollevare la relativa questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948 n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170, comma secondo, c.c. laddove accorda la manutenzione solo in caso di possesso oltreannuale;

Ordina la sospensione del giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite.

Lecce, 16 settembre 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C1514

N. 848

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1995 dalla Corte d'assise di Varese
nel procedimento penale a carico di Puglia Santa*

Processo penale - Corte di assise - Dibattimento - Giudice che quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale dell'imputato successivamente rinviato a giudizio (nella specie: appello di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'ASSISE

Sentita la relazione del giudice relatore e visti gli atti del procedimento penale istituito a carico di Puglia Santa, nata a Modica il 5 agosto 1952, imputata dei delitti di omicidio premeditato e di porto e detenzione di arma;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., sollevata la difesa dell'imputata;

O S S E R V A

Con sentenza n. 432 in data 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suindicato articolo nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

All'odierna udienza il difensore della prevenuta ha evidenziato la ricorrenza di un sospetto di illegittimità della stessa norma laddove non prevede che i giudici componenti il collegio del tribunale del riesame non possano partecipare al dibattimento che si celebri nei confronti del medesimo soggetto.

Tale questione è già stata esaminata dalla Corte costituzionale che con le decisioni n. 502 del 1991 e 124 del 1992 l'ha dichiarata non fondata con riferimento agli artt. 77 e 25 della Costituzione sul rilievo, tra l'altro, che i provvedimenti sulla libertà personale, e tra essi il riesame (art. 309 c.p.p.) e l'appello (art. 310 c.p.p.) di misure cautelari, «non comportano una valutazione che si traduca — pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata — in un giudizio sul merito della *res judicanda*, idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato.

Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di libertà si caratterizzano per diversità di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione, e ciò, tanto più, in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalità, che ne circoscrivono al massimo l'ambito applicativo (cfr. artt. 273 e 274 c.p.p.).».

Diametralmente opposta si presenta la motivazione della sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995.

Questa, pur emessa con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla questione relativa alla figura del g.i.p. che ha adottato la misura cautelare personale e che poi partecipi al dibattimento, ha fissato il principio secondo il quale «l'analisi del problema non si esaurisce nell'esame della differenza tra valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio sul merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare, più specificamente, la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice».

Sulla scorta dell'interpretazione costantemente data dalla Corte di cassazione al concetto di «gravità degli indizi», postulato dall'art. 273 c.p.p., e sull'obbligo del g.i.p. di fornire adeguata motivazione con riferimento agli elementi indiziari che giustificano l'adozione di misura cautelare la Corte ha affermato che il vaglio del g.i.p. comporta «la formazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato ... che vale a radicare l'incompatibilità».

Situazione non diversa ricorre per il tribunale del riesame investito dal gravame di provvedimenti *de libertate*.

La cognizione degli atti di indagine preliminare non è certamente limitata rispetto a quella del g.i.p. avuto riguardo all'obbligo del p.m. di trasmettere a detto tribunale gli atti già oggetto della valutazione del g.i.p., sancito dalla Corte di cassazione già prima della codificazione dello stesso con la novella n. 322/1995.

Inoltre il provvedimento di detto tribunale, chiamato a pronunciarsi sul rispetto da parte del g.i.p. delle norme di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., come quello di questi, non è di mera legittimità ma di merito.

Tale situazione, pertanto, è del tutto simile a quella prospettata con riferimento alla figura del g.i.p. con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione che ha comportato la pronuncia di illegittimità costituzionale con la sentenza prima indicata.

L'eccezione proposta non solo è fondata ma anche rilevante, risultando dall'odierna produzione del difensore che il presidente di questa corte è stato altresì presidente del collegio del tribunale del riesame che nelle date del 18 gennaio 1995 e dell'11 aprile 1995 ha respinto gli appelli proposti dalla difesa avverso provvedimenti *de libertate* del g.i.p..

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., come prospettata in parte motiva, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente: POLIDORI

N. 849

*Ordinanza emessa il 2 ottobre 1995 dal tribunale di Benevento
nel procedimento penale a carico di Bertozzi Alfredo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che quale componente del tribunale della libertà ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale dell'imputato successivamente rinviato a giudizio (nella specie: conferma di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento per situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Pronuncia la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di legittimità costituzionale proposta dal p.m. e dalla difesa del procedimento penale n. 487/1993 r.g.n.r., n. 158/1995 r.g. Trib. nei confronti di Bertozzi Alfredo + 23.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto del 30 giugno 1995 il g.u.p. disponeva il rinvio a giudizio innanzi a questo tribunale nei confronti di Bertozzi Alfredo e altri 23 imputati, alcuni dei quali in stato di custodia cautelare in carcere, per i reati di cui alla rubrica.

All'odierna udienza, in via preliminare, il p.m. e la difesa hanno rilevato che due dei membri del Collegio giudicante, come risulta anche dagli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, sono stati componenti del tribunale del riesame che, pronunciandosi su alcuni ricorsi proposti ex art. 309 c.p.p., ha in parte confermato le misure cautelari personali applicate dal g.i.p., nei confronti degli imputati.

Hanno, quindi eccepito alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1995, che i medesimi giudici non potrebbero esercitare le loro funzioni al dibattimento, dubitando, così, della legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., che tale ipotesi espressamente non prevede.

Osserva il Tribunale che, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, analoga questione era stata già sottoposta al vaglio della Corte.

In quell'occasione, con sentenza n. 502/1991, la questione di legittimità costituzionale fu ritenuta infondata, sull'assunto che i provvedimenti sulla libertà personale non comportano una valutazione sul merito della *res iudicanda* idonea a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialità della decisione conclusiva del giudice.

Senonchè con la sentenza n. 432/1995 la Corte, esaminando la questione della possibilità di partecipare al giudizio per il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, è pervenuta a conclusioni diverse. In particolare, l'analisi delle valutazioni che il giudice per le indagini preliminari deve compiere allorché disponga una misura cautelare ha indotto la Corte a riconoscere che «detta attività comporta un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato» e quindi «una valutazione non formale ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, cui si aggiunge una valutazione, anch'essa di merito, sull'inesistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento».

La Corte ha dunque concluso che anche nel caso portato al suo esame «deveno riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 c.p.p., mira ad impedire, e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Orbene, ritiene il tribunale che le valutazioni della Corte costituzionale in ordine alla posizione del g.i.p. possono essere estese, come suggerisce lo stesso *iter* argomentativo della sentenza citata, anche ai membri del tribunale del riesame che abbia confermato una misura cautelare personale adottata dal g.i.p.

In effetti, il tribunale investito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame avverso una misura cautelare ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, provvedimento che, ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. può essere annullato, riformato o confermato anche per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta di riesame, ed anche sulla base di elementi emersi successivamente ad essa (cfr. Cass. 20 maggio 1992, Berlioz; Cass. 3 luglio 1991, Mirabile).

Si è così affermato in giurisprudenza che una volta venuto meno uno degli indizi posti a fondamento della sottoposizione dell'indagato a misura cautelare, ne può essere ritenuto legittimo dal giudice del riesame il mantenimento sulla base di altri e diversi elementi indiziari, giacché oggetto del suo esame non è il singolo elemento indiziante ma l'intero quadro indiziario (cfr. Cass. 13 aprile 1992, Farinella).

Dunque, il provvedimento cautelare emesso dal g.i.p. e l'ordinanza del tribunale del riesame che lo conferma sono tra loro strettamente collegati e complementari, così che la motivazione del secondo integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice (cfr. Cass. 27 marzo 1992, Patané, Cass. 20 agosto 1991, Mercuri) e deve seguire lo stesso schema motivazionale previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b) e c) c.p.p. (cfr. Cass. 18 agosto 1992, Elia).

La recente legge 8 agosto 1995, n. 332 ha ulteriormente sottolineato il carattere pieno e completo della cognizione del tribunale del riesame, prevedendo che debbano essergli trasmessi non solo gli atti che il p.m. ha presentato al g.i.p. all'atto di richiedere la misura cautelare, ma anche tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

Alla luce di quanto esposto va riconosciuta rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato successivamente rinviato a giudizio.

Il giudizio in corso va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato successivamente rinviato a giudizio;

Sospende il giudizio in corso fino alla decisione della questione da parte della Corte costituzionale cui ordina siano immediatamente trasmessi gli atti;

Ordina altresì che la presente ordinanza, a mezzo della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Benevento, addì 2 ottobre 1995

Il presidente: RICCI

95C1516

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE.

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Merio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANSANO**
LITOLBROCCARTA
Via Renczetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallini (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniello, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Sento, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Suozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VERO VALENZA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **AGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 36/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rattori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Codolfi sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA FORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/29
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 110
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **VALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabesal, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 6

- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzette XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (pall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA FARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 28

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 29/30
- ◇ **RETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pagine Gialle, piazzette Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcellino Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **ROMA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VIITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "ARI"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 6
- ◇ **SAVOINA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantona, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Riaorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LCOI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Dofandante, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESSE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mappelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Carini, 14

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 395.000 - semestrale L 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 72.500 - semestrale L 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinate agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 218.000 - semestrale L 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 72.000 - semestrale L 48.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 215.800 - semestrale L 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale serie speciali L 742.000 - semestrale L 410.000
--	---

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L 1.500
per ogni 96 pagine successive	L 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 360.000
Abbonamento semestrale	L 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

